**SENT. N. 174/2026/R**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE**

**PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Vittorio RAELI | Presidente |
| Riccardo PATUMI | Consigliere |
| Khelena NIKIFARAVA | Primo Referendario relatore |

ha pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **46685** proposto a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di:

**Laura CASTIGLIONI** (C.F. CSTLRA79B49B300M), nata a Busto Arsizio (VA) il 9 febbraio 1979 e residente in Spilamberto (MO), Via Antonio Labriola n. 22, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Tommaso Bonetti (C.F. BNTTMS79B10A944O – PEC: tommaso.bonetti@ordineavvocatibopec.it) e dall'Avv. Giuditta Carullo (C.F. CRLGTT82D45A944O – PEC: giuditta.carullo@ordineavvocatibopec.it), con il domicilio eletto presso lo Studio del primo in Bologna, Galleria Cavour n. 6, come da procura in atti;

VISTO l'atto di citazione;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 18 marzo 2026:

il relatore Primo Referendario Dott.ssa Khelena Nikifarava;

il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott.ssa Claudia Desogus;

l'Avv. Tommaso Bonetti e l'Avv. Giuditta Carullo per la convenuta.

**FATTO**

**I.** Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 17 novembre 2025, preceduto dalla regolare notifica dell'invito a dedurre, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale la Sig.ra Laura Castiglioni, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al risarcimento del danno erariale, quantificato in misura di euro 1.997.064,35 (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio), derivante dall'uso coscientemente distorto del finanziamento concesso alla società Kidiliz Group Italy S.r.l., di cui l'odierna convenuta rivestiva la qualifica di "capo contabile" (posizione dalla stessa correntemente definita "*Chief Financial Officer*", di seguito anche "CFO"), da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con garanzia, in misura dell'80%, di SACE S.p.A., a sua volta assistita di diritto dalla "*garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso*" ai sensi delle disposizioni del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "Decreto Liquidità").

***A)*** La *notitia damni* era costituita dalla comunicazione in data 12 settembre 2023 da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena alla Procura erariale presso questa Sezione che trasmetteva la seguente documentazione:

- l'annotazione prot. n. 205808 del 21 giugno 2022 della Guardia di

Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, con gli esiti delle indagini svolte su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena nell'ambito del p.p. n. 6069/2022 R.G.N.R. (n. 3751/22 R.G.G.I.P.), aperto a carico dei Sigg.ri Chen Xinsheng, Laura Castiglioni e Fabio Cancelliere, nonché della società Kidiliz Group Italy S.r.l.;

- il decreto di sequestro preventivo *ex* art. 321, comma 1, c.p.p. emesso dal GIP presso il Tribunale di Modena in data 19 giugno 2023 per l'importo complessivo di euro 2.368.313,82 nei confronti dei Sigg.ri Chen Xinsheng, Laura Castiglioni e Fabio Cancelliere, da applicare sui beni da individuare a cura del pubblico ministero penale nella fase esecutiva.

All'esito delle indagini svolte dalla Procura erariale è emerso quanto segue.

***B)*** All'epoca dei fatti la società Kidiliz Group Italy S.r.l. era soggetta al controllo e coordinamento del socio unico Kidiliz Groupe S.a.s., società di diritto francese, quest'ultima a sua volta controllata al 100% dalla società di diritto cinese Zhejiang Semir Garment Co. Ltd per il tramite della società *holding* di diritto francese Sofiza S.a.s.

***C)*** La Sig.ra Laura Castiglioni aveva ricoperto l'incarico di capo contabile di Kidiliz Group Italy S.r.l. (alla data dell'assunzione avente denominazione Gruppo Zannier Italia S.r.l.) dal 1 novembre 2003 al 30 novembre 2020, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, livello Quadro, risolto in seguito all'adesione dell'interessata all'accordo collettivo aziendale di incentivo alla

risoluzione del rapporto di lavoro, promosso dagli organi della procedura di amministrazione controllata cui nel frattempo è stata sottoposta la società.

Dopo il licenziamento, in data 2 dicembre 2020 la Sig.ra Castiglioni stipulava con la società Kidiliz Group Italy S.r.l. in amministrazione controllata un contratto di lavoro autonomo occasionale per il periodo dal 3 al 31 dicembre 2020, con il compenso di 4.800,00 euro lordi per la collaborazione alle attività prodromiche alla conversione della procedura concorsuale di amministrazione controllata già in corso in procedura di fallimento "*ed in particolare all'efficace svolgimento dell'*audit", "*nell'ambito del quale occorreranno la raccolta e l'elaborazione di dati che la Collaboratrice ha avuto modo di conoscere nel corso del rapporto*" di lavoro subordinato precedente con la medesima società.

Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la collaborazione tra la Sig.ra Castiglioni e gli organi di procedura fallimentare - cui nel frattempo veniva sottoposta la società – proseguiva fino ad agosto 2021.

***D)*** Il rapporto commerciale tra Kidiliz Group Italy S.r.l. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, "BNL") iniziava a fine novembre 2019, in seguito alla vittoria da parte del Gruppo BNP Paribas di una gara internazionale bandita dalla controllante francese Kidiliz Groupe S.a.s. per l'affidamento del contratto di *cash pooling* in essere tra la capogruppo e le sue società controllate.

Tale contratto di *cash pooling* del gruppo Kidiliz gestito da BNL diventava poi operativo dal 16 dicembre 2019.

Contemporaneamente all'avvio del contratto di *cash pooling*, BNL si

attivava per rafforzare la propria collaborazione con Kidiliz Group Italy S.r.l., estendendola anche ad altri settori di operatività bancaria, con particolare interesse per la gestione degli incassi dei POS di 135 punti vendita diretti di Kidiliz in Italia e per l'emissione delle garanzie che assistevano i contratti di locazione di tali punti vendita.

In tale contesto, all'inizio del 2020 Kidiliz Group Italy S.r.l. manifestava a BNL l'interesse ad ottenere un finanziamento di 3 milioni di euro, la cui richiesta risultava essere ancora all'esame informale della banca al momento dell'introduzione delle misure ristrettive collegate alla pandemia da Covid-19.

Proprio in relazione all'impegno dello Stato per fronteggiare la crisi sanitaria che rischiava di trasformarsi anche in una crisi economica, BNL optava per un cambio di strategia commerciale nei rapporti con Kidiliz Group Italy S.r.l., prospettando alla società l'opportunità di conseguire in tempi brevi il prestito richiesto beneficiando della garanzia statale: "*Rispetto a quanto avevamo previsto ad inizio anno, la nostra strategia creditizia e commerciale è stata rimodulata a seguito della crisi Covid in essere, per questo motivo rispetto alla prima ipotesi di lavoro incentrata sulla concessione di 3 E mln di firma ci riposizioniamo su una richiesta MT di uguale importo che sarà supportato al 80% da SACE*" (doc. 1 della Procura, all. 26, p. 17 del documento di valutazione interno della BNL).

Kidiliz Group Italy S.r.l., informata dalla banca della possibilità di accedere al finanziamento garantito dallo Stato, confermava a BNL di avere i requisiti necessari, rappresentando, tra l'altro, che "*oggi le*

*necessità di accesso al credito hanno il solo scopo di finanziare l'azienda per far fronte alle spese di cassa correnti quali, a mero titolo di esempio, pagamento stipendi, fornitori, etc*." (doc. 1 della Procura, all. 24, e-mail del 10 aprile 2020 dalla Sig.ra Castiglioni al Dott. Meccariello della BNL).

Tutta la trattativa con la banca finalizzata alla concessione del predetto finanziamento a Kidiliz Group Italy S.r.l. veniva condotta nell'interesse della società personalmente dalla Sig.ra Castiglioni, che all'epoca dei fatti si definiva - nella firma presente nei messaggi di posta elettronica dalla stessa inviati - come "*Country CFO – Italy*" (l'odierna convenuta conferma di aver svolto il ruolo di CFO della filiale italiana del gruppo anche nel verbale del 20 ottobre 2023 di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini nell'ambito del procedimento penale n. 6069/2022 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, doc. 14 della Procura, pp. 14-15).

Ai fini della formale autorizzazione della Sig.ra Castiglioni alla sottoscrizione del contratto di finanziamento in nome di Kidiliz Group Italy S.r.l., in data 25 maggio 2020 la società conferiva all'odierna convenuta "*ogni più ampio mandato*" con rappresentanza, anche a ratifica dell'attività già svolta, e la facoltà di convenire con la banca tutte le condizioni del contratto medesimo, ivi compreso il tasso d'interesse, nonché "*a stipulare con la stessa banca tutti gli eventuali atti aggiuntivi e di quietanza che si rendessero in futuro necessari a disciplinare le condizioni, le modalità e i termini di rimborso del finanziamento*".

In data 29 maggio 2020 Kidiliz Group Italy S.r.l. sottoscriveva con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Direzione Regionale Emilia

Adriatica un contratto di finanziamento per l'importo di euro 3.000.000,00, garantito da SACE S.p.A. nella misura dell'80% (garanzia a sua volta assistita dalla controgaranzia diretta da parte dello Stato *ex* art. 1, comma 5, del "Decreto Liquidità"), al dichiarato fine di "*dotarsi delle risorse finanziarie necessarie per il supporto finanziario al capitale circolante netto*", ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 23/2020 (cd. "Decreto Liquidità").

Il finanziamento veniva integralmente erogato in pari data sul conto dedicato della società presso BNL.

***E)*** In data 8 giugno 2020 il Tribunale del Commercio di Parigi convertiva la procedura – già disposta nel marzo 2020 – di nomina di un mandatario speciale per assistere la società di diritto francese Kidiliz Group S.a.s. (socio unico di Kidiliz Group Italy S.r.l.) nelle negoziazioni con le banche ed i fornitori in una procedura di conciliazione che riguardava non solo Kidiliz Group S.a.s. medesima, ma anche Sofiza S.a.s., la *holding* finanziaria del gruppo francese che deteneva il 100% del capitale di Kidiliz Group S.a.s., e le sue sette società controllate di diritto francese, al fine di far fronte alla loro crisi finanziaria e di ottenere nuove linee di credito dai partner finanziari e negoziare dilazioni di pagamento e piani di rientro.

Nel corso di tali negoziazioni, allo scopo di procedere alla ristrutturazione del gruppo, veniva richiesto al Governo francese un prestito pari a 50 milioni di euro, che avrebbe dovuto sommarsi a un finanziamento, pari a 22 milioni di euro, del socio unico cinese.

Tuttavia, a fine agosto 2020 la capogruppo cinese Zhejiang Semir

Garment Co. Ltd comunicava che non avrebbe proceduto all'erogazione del predetto finanziamento.

Di conseguenza, neanche il finanziamento del Governo francese veniva erogato.

***F)*** Il 27 agosto 2020 le società francesi del gruppo, seguite da Kidiliz Group Italy S.r.l. il successivo 7 settembre 2020, presentavano al Tribunale del Commercio di Parigi la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ("*redressement judiciaire*") ai sensi del Regolamento UE n. 848/2015 sull'insolvenza transfrontaliera.

Con sentenza del 10 settembre 2020 il Tribunale del Commercio di Parigi dichiarava aperta la procedura di amministrazione controllata sia nei confronti di tutte le società francesi del gruppo Kidiliz (tranne una per la quale apriva direttamente la procedura di liquidazione giudiziaria semplificata), sia nei confronti delle società controllate estere, tra cui Kidiliz Group Italy S.r.l., prevedendo contestualmente un periodo di osservazione di sei mesi dal 10 settembre 2020 al 10 marzo 2021.

Nell'ambito della procedura di amministrazione controllata emergeva, altresì, che la situazione economico-finanziaria del gruppo era così compromessa da non consentire un piano di risanamento delle società – ivi compresa Kidiliz Group Italy S.r.l. - con il mantenimento della continuità dell'attività d'impresa.

Con l'avvio della procedura di amministrazione controllata Kidiliz Group Italy S.r.l. proseguiva l'attività portando avanti solo l'amministrazione ordinaria in previsione dell'auspicata cessione

dell'azienda a terzi.

Con specifico riferimento alla società italiana, nel corso del mese di novembre 2020 emergeva che le uniche proposte d'acquisto riguardavano due rami secondari d'azienda, mentre l'attività principale doveva essere posta in liquidazione, con il conseguente licenziamento collettivo del personale (cui aderiva anche la Sig.ra Castiglioni).

***G)*** Dalla documentazione versata in atti dalla Procura erariale risulta che in data 11 novembre 2020 la banca indirizzava alla società – ed in copia anche a SACE S.p.A., in qualità di garante, - un sollecito di pagamento, con richiesta di ulteriori chiarimenti in merito alle procedure concorsuali pendenti, in relazione al mancato pagamento della prima rata di pre-ammortamento per l'importo di 4.847,00 euro, formulato nei seguenti termini:

*"alla data odierna il predetto "Insoluto" risulta ancora in essere e non ci sono state da VV.SS. fornite indicazioni in merito alle modalità ed ai tempi con cui porvi rimedio, né le necessarie rassicurazioni sul prosieguo del rapporto anche alla luce di eventuali possibili impatti a voi derivanti dalla procedura concorsuale che ha recentemente interessato la vs. controllante francese KIDILIZ GROUP, di cui abbiamo avuto notizia;*

*tutto ciò premesso, con la presente, ferma ogni più ampia riserva, Vi invitiamo a:*

*A. provvedere entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente al pagamento dell'Insoluto, oltre ad interessi e spese maturati dalla data di ultimo conteggio sopra riportata fino alla data di effettivo pagamento;*

*B. volerci fornire precise informazioni e rassicurazioni sugli impatti della crisi di gruppo, ai fini delle necessarie valutazioni creditizie e di rischio;*

*C. volerci illustrare senza ritardi la strategia, gli strumenti e le modalità con i quali gli amministratori di KIDILIZ GROUP ITALY S.r.l. intendono affrontare il contesto di difficoltà che pur originatosi in capo della società controllante francese potrebbe coinvolgere anche la vs. società*." (doc. 6 della Procura, file "PRT8230.5_2021_16-PEC sollecito pagamento").

Pertanto, apparentemente a novembre 2020 BNL non era ancora consapevole della circostanza che la procedura di amministrazione controllata aperta dal Tribunale del Commercio di Parigi in data 10 settembre 2020 riguardasse direttamente anche Kidiliz Group Italy S.r.l. e non solo la sua controllante francese.

La comunicazione della Direzione Crediti Speciali Nord – Special Situations – Hub Milano della BNL risultava indirizzata all'indirizzo PEC contabilita@pec.kidilizgroup.com, quindi è ragionevole concludere che doveva essere arrivata proprio alla Sig.ra Castiglioni, in quanto "capo contabile" della società.

Dalla documentazione in atti non risulta alcun riscontro da parte di Kidiliz Group Italy S.r.l. alla predetta richiesta di chiarimenti, mentre risulta accertato che la società non provvedeva al pagamento della prima rata di preammortamento nemmeno in seguito al predetto sollecito.

***H)*** Secondo la ricostruzione della Procura erariale, fino a novembre 2020 i fondi erogati da BNL con il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato erano rimasti giacenti sul conto corrente bancario

appositamente aperto presso la filiale di Modena della BNL (c/c n. 003545) per l'intero importo di 3 milioni di euro.

In realtà, dalla documentazione in atti risulta che all'inizio dicembre 2020 la giacenza effettiva sul conto corrente dedicato era pari a 2.999.946,71 euro, ma l'impiego di 53,29 euro appare ragionevolmente dovuto all'imposta di bollo ed alle commissioni bancarie.

I primi utilizzi con atti dispositivi della società risalgono al mese di dicembre 2020:

*i)* in data 9 dicembre 2020 veniva disposto il pagamento per l'importo di 98.624,52 euro a favore di Clifford Chance Europe LLP, sul relativo conto francese, per i servizi legali prestati nel periodo dal 10 novembre al 3 dicembre 2020 in relazione a "Project Peter Pan";

*ii)* in data 10 dicembre 2020 veniva disposto il pagamento per l'importo di 372.736,00 euro a favore di KPMG S.A., sul relativo conto francese, per i servizi connessi al piano di dismissione e di preparazione all'avvio della procedura di fallimento, svolti o da svolgere nel periodo dicembre 2020 – anno 2021, anche in questo caso denominati "Project Peter Pan";

*iii)* in data 11 dicembre 2020 venivano disposti pagamenti fiscali e previdenziali per un totale di 1.883.751,28 euro;

*iv)* sempre in data 11 dicembre 2020 veniva disposto il pagamento per l'importo di 6.000,00 euro a favore del fondo assicurativo sanitario per il personale di Kidiliz Group Italy S.r.l. ("Fondo Est").

Il resto del finanziamento garantito dallo Stato – pari a 638.910,12 euro - non veniva utilizzato e rimaneva depositato nel conto corrente dedicato intestato a Kidiliz Group Italy S.r.l.

***I)*** In data 18 dicembre 2020 il Tribunale del Commercio di Parigi convertiva la procedura di amministrazione controllata di tutte le società del gruppo Kidiliz, ivi compresa Kidiliz Group Italy S.r.l., nella procedura di liquidazione giudiziale (procedura principale ai sensi del Regolamento UE n. 848/2015).

***J)*** Sul piano dei rapporti tra Kidiliz Group Italy S.r.l., BNL e SACE S.p.A., in data 24 dicembre 2020 BNL comunicava alla società – e, per conoscenza, anche a SACE S.p.A. - la decadenza dal beneficio del termine, formulata nei seguenti termini:

"*considerato che si sono verificati i seguenti accadimenti, costituiti:*

i) *dall'apertura in data 10/09/2020 presso il tribunale di Parigi della procedura di* Redressemnet Judiciaire *a carico della Società e*

ii) *dalla successiva conversione della predetta procedura nella procedura di* Liquidation Judiciiare *con sentenza dello stesso Tribunale di Parigi del 18/12/2020 rif. R.G. N. 2020048230 e P.C. P202001413*

*e che i predetti accadimenti costituiscono Eventi Rilevanti ai sensi dell'art. 11, lett. c) del Contratto di Finanziamento, dando quindi diritto alla Banca di potersi avvalere dei rimedi contrattuali ivi previsti, con la presente vi comunichiamo formalmente, ai sensi dell'art. 1186 C.C. nonché delle correlate previsioni contrattuali, la decadenza dal beneficio del termine.*

*A seguito di quanto sopra e con effetto immediato, la Società debitrice dovrà intendersi pertanto decaduta dal beneficio del termine e il Contratto di Finanziamento in oggetto revocato, con conseguente immediata esigibilità del credito pari ad € 3.000.000 in linea capitale, oltre interessi ed accessori maturati. La presente vale quale formale atto di costituzione in mora ed è*

*inviata ad ogni effetto di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile alla procedura di insolvenza di cui sopra.*" (doc. 6 della Procura, file "PRT8230.5_2021_17-PEC dichiarazione di decadenza del beneficio del termine").

**K)** In data 17 marzo 2021 BNL presentava un'istanza di insinuazione al passivo nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale francese, per l'intero credito residuo, pari a 2.368.313,82 euro.

In pari data BNL presentava, altresì, dinanzi al Tribunale di Modena, Sez. fallimentare, ricorso *ex* art. 6 l. fall. chiedendo la dichiarazione del fallimento di Kidiliz Group Italy S.r.l. e l'apertura di una procedura secondaria di liquidazione ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE n. 848/2015 (procedimento n. 60/2021).

Il procedimento dinanzi al Tribunale di Modena si concludeva con sentenza n. 99/2021 del 16 settembre 2021.

Nonostante l'opposizione della curatela francese, la sentenza del Tribunale di Modena dichiarava il fallimento di Kidiliz Group Italy S.r.l. e la legittimità della compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. – ritenuta, viceversa, non spettante ai sensi dell'ordinamento francese – del credito della banca nei confronti della società con le giacenze ancora disponibili sui conti di Kidiliz Group Italy S.r.l. presso BNL alla data della dichiarazione di fallimento, per l'importo di 638.973,93 euro.

Successivamente, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 143/2022 del 24 gennaio 2022, rigettava il reclamo proposto da parte della curatela francese, confermando la legittimità della sentenza del Tribunale di Modena.

In data 30 dicembre 2024 Kidiliz Group Italy S.r.l. veniva cancellata dal Registro delle Imprese in seguito alla chiusura della procedura del fallimento.

***L)*** In relazione alla parte del credito rimasto insoddisfatto all'esito della procedura fallimentare, BNL procedeva all'escussione della garanzia statale con il pagamento rateale da parte di SACE S.p.A. dell'importo complessivo di 1.997.064,35 euro, completato in data 19 luglio 2024.

**M)** All'esito dell'attività istruttoria svolta, la Procura erariale contestava alla sola Sig.ra Castiglioni l'intero danno erariale.

Secondo la contestazione della Procura erariale, la Sig.ra Castiglioni, nella sua qualità prima di responsabile finanziario e procuratore speciale della società Kidiliz Group Italy S.r.l. e poi di collaboratore degli amministratori giudiziali della procedura concorsuale aperta nei confronti della medesima società, con le proprie scelte volontarie e dolose avrebbe determinato lo sviamento del finanziamento assistito dalla garanzia statale dalla finalità di ripresa dell'economia italiana dopo le restrizioni introdotte in conseguenza della pandemia da Covid-19.

In particolare, la Procura contestava alla Sig.ra Castiglioni due condotte specifiche (p. 38 atto di citazione):

- la scelta di non utilizzare il finanziamento garantito dallo Stato nei mesi immediatamente successivi all'erogazione del finanziamento medesimo, avvenuta in data 30 maggio 2020, per le finalità di sostegno all'economia nazionale previste dal "Decreto Liquidità", essendo le somme rimaste ferme sul conto corrente della società per oltre 6 mesi;

- la mancata restituzione volontaria del finanziamento prima dell'avvio della procedura di amministrazione controllata, aperta dal Tribunale del Commercio di Parigi nei confronti della società controllante di diritto francese Kidiliz Group S.A.S. ed estesa alla partecipata italiana a partire dal 10 settembre 2020.

"*In altri termini, è stato il consapevole e volontario utilizzo distorto del finanziamento ottenuto da KGI – tali sono, infatti, il mancato utilizzo di un finanziamento pubblico e la mancata restituzione dello stesso in assenza del raggiungimento degli scopi per i quali esso è stato concesso – da parte della dott.ssa Castiglioni a far sì che il finanziamento finisse "imbrigliato" nelle maglie normative che comunemente caratterizzano le procedure concorsuali o para-concorsuali, nelle quali spesso si privilegiano i debiti sorti nel corso della procedura e si "congelano" i debiti sorti precedentemente ad essa per non diminuire la garanzia patrimoniale posta a beneficio dei creditori della società*."

(punto 111 dell'atto di citazione).

A tale riguardo, la Procura erariale riteneva irrilevante per escludere la responsabilità della sola Sig.ra Castiglioni per l'intero danno erariale la possibilità di ravvisare nella fattispecie il concorso di altri soggetti alla produzione del predetto danno, ritenendo che la responsabilità degli amministratori giudiziari nominati dalla procedura concorsuale francese potesse essere ipotizzata esclusivamente come sussidiaria a titolo di colpa "*per difetto di adeguata sorveglianza della legittimità delle azioni intraprese dal debitore e dai suoi ausiliari*" (punto 123 dell'atto di citazione), mentre rispetto alle posizioni dell'amministratore unico e della società controllante la responsabilità solidale di tutti i concorrenti

dolosi avrebbe permesso di evocarne in giudizio anche uno solo per chiamarlo a rispondere dell'intero debito (punto 125 dell'atto di citazione).

**II.** La convenuta Castiglioni si costituiva in giudizio in data 24 febbraio 2026, a mezzo degli Avv.ti Tommaso Bonetti e Giuditta Carullo del Foro di Bologna, rassegnando le seguenti conclusioni:

"*IN VIA PRELIMINARE*

*1) dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza di alcun rapporto di servizio, nemmeno in senso lato, tra la convenuta e la pubblica amministrazione.*

*NEL MERITO*

*1) accertarsi e dichiararsi l'infondatezza in fatto e diritto della tesi accusatoria avanzata dalla Procura regionale e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avversaria di condanna del convenuto al risarcimento del preteso danno subito dall'erario e, quindi, assolverla;*

*In subordine,*

*2) respingere in ogni caso la domanda avversaria per insussistenza dell'elemento soggettivo per difetto del dolo e, per l'effetto, assolvere la convenuta.*

*In via ulteriormente subordinata,*

*3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla Procura nei confronti della convenuta, determinare gli importi dovuti esercitare il potere riduttivo delle poste risarcitorie e congruamente ridurre gli importi richiesti dalla Procura in applicazione dei principi di equità e proporzionalità, respingendo ogni ulteriore richiesta.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio*."

**III.** All'odierna udienza di discussione, il PM S.P.G. Claudia Desogus argomentava ampiamente per la fondatezza della tesi attorea, insistendo per l'accoglimento integrale della domanda. In particolare, la Procura rappresentava la necessità di valutare unitariamente la condotta della Sig.ra Castiglioni ai fini della produzione del danno erariale, considerando come illecita tutta la gestione del finanziamento.

Il magistrato relatore Primo Ref. Khelena Nikifarava chiedeva precisazioni sul tema della decadenza dal beneficio del termine in caso di avvio di procedure concorsuali nei confronti della società mutuataria, prevista dall'art. 11 del contratto di finanziamento, anche al fine di valutare l'eventuale rilevanza della condotta di BNL ai fini della produzione del danno erariale.

Il PM S.P.G. Claudia Desogus riteneva il ruolo di BNL del tutto marginale sul punto.

L'Avv. Giuditta Carullo per la convenuta Castiglioni insisteva per l'accoglimento delle eccezioni sollevate nell'atto di costituzione, evidenziando, in particolare, che la Sig.ra Castiglioni era prima mera dipendente e poi consulente della società, nonché la mancanza di profili di illiceità nella condotta della stessa.

Anche l'Avv. Tommaso Bonetti insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti nell'interesse della convenuta Castiglioni.

**DIRITTO**

**1.** In via pregiudiziale, il Collegio rigetta l'eccezione di difetto di

giurisdizione della Corte dei conti, prospettata dalla difesa della convenuta Castiglioni nei seguenti termini: "*dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per mancanza di alcun rapporto di servizio, nemmeno in senso lato, tra la convenuta e la pubblica amministrazione*".

**1.1.** A tale riguardo, occorre anzitutto evidenziare la distinzione tra la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un soggetto in base alla prospettazione della fattispecie operata dalla Procura erariale e l'accertamento della sussistenza in concreto di un rapporto di servizio che attiene, invece, al merito della controversia.

Tale distinzione assume un'importanza non solo in termini teorici, ma anche sul piano delle conseguenze pratiche del relativo accertamento.

Infatti, in relazione al vizio di difetto di giurisdizione, gli artt. 15-17 c.g.c. contengono una disciplina conforme al principio generale della *translatio iudicii* che implica la prosecuzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

In particolare, l'art. 17, comma 8, c.g.c. stabilisce che "*Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia*".

Di conseguenza, l'eventuale declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della convenuta Castiglioni avrebbe

comportato necessariamente l'individuazione del diverso giudice munito della giurisdizione – in ipotesi, del giudice civile ordinario – dinanzi al quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze (o SACE S.p.A., in forza della delega *ex lege* prevista dall'art. 1, comma 5, d.l. n. 23/2020) sarebbe stato chiamato a riassumere il giudizio risarcitorio secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno ingiusto, trattandosi di una domanda astrattamente azionabile anche secondo le regole generali civilistiche non solo nei confronti del debitore principale inadempiente, ma anche nei confronti del terzo concorrente doloso nell'adempimento del debitore principale.

**1.2.** Sul tema della giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici, il Collegio richiama la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei conti ogni qualvolta il privato, a cui siano erogati fondi pubblici, "*per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite*" (Cass. SS.UU. ord. n. 14436/2018).

In tal modo, infatti, egli provoca un danno all'ente pubblico, "*anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile*" (Cass. Sez. SS.UU. n. 14436/2018).

La stessa giurisprudenza riconosce la sussistenza della giurisdizione contabile non solo nei confronti del destinatario diretto del

finanziamento, ma anche nei confronti di tutte le persone fisiche che si siano adoperate, con un'autonoma efficacia causale, nell'*iter* volto a conseguire il contributo pubblico, così ponendo in essere, in concorso con altri, i presupposti indispensabili per la sua illegittima percezione (cfr. Cass. SS.UU. n. 14436/2018 e Cass. SS.UU. ord. n. 35001/2025).

Sempre sul tema della responsabilità a titolo personale per danno erariale delle persone fisiche che abbiano gestito i fondi per conto della società beneficiaria e della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti delle stesse, la Corte di cassazione si è espressa nei seguenti termini: "*Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione*" (Cass. SS.UU. n. 296/2013).

Pertanto, il rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione contabile si estendono anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso del privato (Cass. SS.UU. nn. 20701/2013, 295/2013, 5019/2010, 9963/2010, 20434/2009, 4511/2006). Le persone giuridiche, infatti, sono soggetti "inerti", ai quali non possono riferirsi gli elementi soggettivi tipici ed indispensabili della responsabilità, come configurata dall'art. 1 della n. 20/1994; essi rispondono, con il loro patrimonio, per il fatto (dannoso) dei propri gestori, ai quali deve imputarsi l'attività gestoria illecita come configurata dalla norma e che deve essere accertata (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 14/2009). In altri termini, la responsabilità per danno erariale a carico di una persona giuridica postula sempre l'accertamento di condotte illecite imputabili a persone fisiche (Cass. SS.UU. n.123/2001).

**1.3.** Nella parte motiva della comparsa di costituzione nell'interesse della convenuta Castiglioni vengono prospettate alcune argomentazioni volte a mettere in dubbio più in generale la giurisdizione contabile in relazione al finanziamento erogato da BNL a Kidiliz Group Italy S.r.l.

In particolare, la difesa della convenuta Castiglioni afferma quanto segue:

"*a) natura del finanziamento: il finanziamento non è un contributo a fondo perduto erogato direttamente dallo Stato,* ***ma un prestito bancario concesso***

***da BNL con garanzia statale tramite SACE;***

*b) soggetto erogatore:* ***l'erogazione è effettuata da un soggetto privato*** *(BNL), non direttamente dalla pubblica amministrazione;*

*c) natura della garanzia: SACE, pur essendo partecipata al 100% dal MEF,* ***opera come società per azioni secondo le regole del diritto privato****;*

*d) finalità del Decreto Liquidità: il decreto era volto a fronteggiare* ***l'emergenza pandemica attraverso il sostegno alla liquidità delle imprese, non alla realizzazione di specifici programmi pubblici****.*"

Tale ricostruzione del rapporto in chiave meramente privatistica risulta smentita dal confronto con la disciplina prevista dal decreto legge n. 23/2020.

**1.3.1.** In particolare, il finanziamento ricevuto da Kidiliz Group Italy S.r.l. si inquadra tra le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese previste dall'art. 1 del d.l. n. 23/2020, la cui efficacia era espressamente subordinata (al comma 12) all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 TFUE in materia di aiuti di Stato.

Tali misure risultavano compatibili con la disciplina eurounitaria a tutela della libera concorrenza nel mercato comune – che non deve essere falsata da aiuti di Stato – solo in base alla disciplina del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, definito dalle Comunicazioni della Commissione europea del 19 marzo e del 3 aprile 2020 (richiamate nel preambolo del decreto legislativo).

**1.3.2.** L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 23/2020 prevedeva la concessione da

parte di SACE S.p.A., di garanzie per "*finanziamenti sotto qualsiasi forma*", erogati "*alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19*" al fine di assicurare a tali imprese "*la necessaria liquidità*".

Il successivo comma 5 prevedeva per tali garanzie concesse da SACE S.p.A. la garanzia accessoria di diritto da parte dello Stato, con la gestione separata in capo a SACE S.p.A. stessa, incaricata anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti: "*Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia*".

Per la copertura dell'onere finanziario delle garanzie così concesse veniva istituito dall'art. 1, comma 14, del d.l. n. 23/2020 un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'apertura di un conto corrente speciale di tesoreria intestato a SACE S.p.A. per la gestione delle risorse del fondo medesimo.

In tale quadro è evidente che – a confutazione della posizione della

convenuta Castiglioni che ravviserebbe la natura privata della garanzia – in relazione al finanziamento ricevuto da Kidiliz Group Italy S.r.l. ed alla connessa garanzia SACE S.p.A. agiva quale *longa manus* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i risultati finanziari della predetta attività destinati a confluire direttamente nei fondi a bilancio del predetto Ministero.

**1.3.3.** La garanzia statale a norma dell'art. 1 del d.l. n. 23/2020 ha permesso a Kidiliz Group Italy S.r.l. di accedere ad un finanziamento erogato da BNL per un importo 5 volte maggiore rispetto a quello che la società avrebbe potuto ottenere in base alle ordinarie regole di valutazione del merito creditizio e di valutazione del rischio da parte di operatori privati operanti secondo le logiche del mercato.

Infatti, in presenza della garanzia statale a copertura dell'80% delle eventuali perdite per mancato rimborso, l'erogazione da parte di BNL a Kidiliz Group Italy S.r.l. di un finanziamento da 3 milioni di euro implica la disponibilità da parte della banca ad assumere in proprio un'esposizione massima nei confronti della società pari al 20% dell'importo erogato.

In altri termini, in assenza della garanzia statale Kidiliz Group Italy S.r.l. avrebbe ottenuto da BNL un finanziamento in misura massima di 600.000,00 euro.

Solo in relazione a tale quota del credito non coperta dalla garanzia statale BNL ha agito quale soggetto privato, mentre per il restante 80% la banca si è inserita – in virtù di un rapporto di servizio – quale intermediario privato nell'attuazione del programma pubblico di

sostegno all'economia nazionale durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 23/2020.

A tale riguardo, è utile ribadire che l'azione della Procura erariale nei confronti della Sig.ra Castiglioni riguarda esclusivamente la quota del danno rimasta a carico del bilancio pubblico, mentre il danno subito da BNL quale soggetto erogatore privato esula dall'ambito del presente giudizio.

Peraltro, l'intero finanziamento erogato da BNL era sottoposto alle regole pubblicistiche dell'art. 1 del d.l. n. 23/2020, in quanto l'impegno di garanzia a carico del bilancio dello Stato trovava la propria giustificazione causale anche nell'apporto della banca ai fini della condivisione di una quota del rischio.

**1.3.4.** La piena equiparazione, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, tra i finanziamenti pubblici diretti ed i prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato trova conferma non solo nella giurisprudenza contabile (cfr. App. II sent. n. 200/2024), ma anche da parte della Corte di Cassazione (cfr. Cass. pen. n. 28416/2022).

Infatti, gli stessi finanziamenti pubblici diretti sempre più spesso sono erogati non a fondo perduto, ma a titolo di prestito che può essere agevolato per le condizioni economiche a cui è offerto o anche solo per le modalità di accesso al prestito medesimo.

Peraltro, anche i finanziamenti erogati direttamente da un ente pubblico possono provenire da fondi di origine privata.

È significativo a tale riguardo l'esempio del progetto "Next Generation EU" - nel cui ambito si inquadra il PNRR – che per espressa previsione

normativa risulta interamente finanziato mediante l'emissione diretta da parte dell'Unione Europea di titoli di debito comune collocati direttamente sui mercati finanziari.

In altri termini, anche il PNRR è realizzato integralmente mediante il ricorso diretto alle risorse reperite tramite il sistema creditizio privato, orientando le disponibilità degli investitori, attratti dalla garanzia di rimborso del capitale investito e degli interessi offerta direttamente dall'Unione Europea con l'emissione dei relativi titoli di debito, verso interventi – anche a cura di operatori privati - che perseguono le finalità stabilite nei singoli programmi concordati tra la Commissione UE ed il Governo nazionale.

Infatti, il richiamo corrente alla distinzione tra le risorse PNRR "a fondo perduto" e "a titolo di prestito" non è del tutto corretto, in quanto è riferito esclusivamente alle modalità di gestione del rapporto finanziario tra il bilancio dell'UE ed i bilanci nazionali degli Stati membri, mentre nei rapporti con i finanziatori privati tutte le risorse destinati dall'Unione Europea ai singoli PNRR nazionali rappresentano prestiti da rimborsare a carico del bilancio unionale.

Tuttavia, nessuno dubiterebbe che il meccanismo del PNRR – che sul piano meramente finanziario rappresenta un'opportunità di investimento per soggetti privati con remunerazione ai tassi di mercato ma con garanzia di rimborso offerta direttamente dall'Unione Europea (esattamente come i finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia di SACE S.p.A. e dello Stato previsti dall'art. 1 del d.l. n. 23/2020) – rappresenta il progetto di intervento **pubblico** in economia di maggior

impatto negli ultimi anni.

In tale contesto, l'elemento decisivo per stabilire la natura pubblicistica o privatistica di un finanziamento non può essere rappresentato dall'apparente provenienza dei fondi al momento dell'erogazione, da parte di un soggetto pubblico o privato, ma deve essere individuata in relazione al soggetto che in ultima istanza sopporta il rischio economico del finanziamento medesimo.

**1.3.5.** Da ultimo, deve essere rilevato che la natura pubblicistica di un finanziamento rappresenta un presupposto necessario, ma non sufficiente per far sorgere la giurisdizione della Corte dei conti, essendovi escluse erogazioni, anche a titolo di prestito, di natura meramente assistenziale o previdenziale.

Tuttavia, dall'esame del dato normativo dell'art. 1 del d.l. n. 23/2020 emerge con chiarezza la finalizzazione *ex lege* della misura agevolativa alla realizzazione di uno specifico obiettivo di politica economica: quello di evitare che le misure restrittive dell'attività economica adottate nella prima fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19 potessero provocare lo stato di insolvenza delle imprese ed il blocco nei pagamenti degli stipendi e dei fornitori, con il conseguente rischio di fallimenti a catena e di gravi problematiche sociali per i lavoratori senza stipendio.

Proprio in relazione a tale obiettivo, il legislatore aveva previsto la finalizzazione specifica delle risorse derivanti dal finanziamento garantito dallo Stato "*a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in*

*stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria*" (art. 1, comma 2, lett. n) del d.l. n. 23/2020 che prevedeva anche un possibile impiego alternativo del finanziamento per le operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere, nel rispetto di ulteriori specifiche prescrizioni, oppure, sempre nel rispetto di ulteriori prescrizioni stabilite dalla successiva lett. n-*bis*), anche per il pagamento di rate di finanziamenti in scadenza).

Inoltre, le imprese beneficiarie del finanziamento garantito dovevano assumere l'impegno a "*gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali*" (art. 1, comma 2, lett. l) del d.l. n. 23/2020), "*non delocalizzare le produzioni*" (art. 1, comma 2, lett. n) del d.l. n. 23/2020) e non approvare "*la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020*" (art. 1, comma 2, lett. i) del d.l. n. 23/2020).

La normativa di riferimento introduceva, inoltre, i meccanismi di controllo periodico, tramite le banche erogatrici, delle modalità di impiego effettivo dei finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie.

Tali condizionalità sono indicative della natura delle erogazioni in esame, finalizzate al mantenimento del tessuto economico-produttivo in un periodo di crisi pandemica, differenziandosi dai meri emolumenti assistenziali sostitutivi delle perdite di incassi dovute alle chiusure delle attività economiche, pure introdotte nel periodo dell'emergenza pandemica per determinate categorie professionali ed imprenditoriali.

In base al quadro normativo tratteggiato, risulta allora che i predetti finanziamenti, ancorché concessi sulla base di contratti civilistici,

integrano "*una forma di intervento pubblico nell'economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia*" (Cass. pen, VI, n. 28416/2022), come ulteriormente reso palese dalla circostanza che la garanzia pubblica è soggetta ad autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'art. 108 del TFUE, relativo agli aiuti di Stato.

A tal proposito, è stato sottolineato che: "*È del tutto evidente come tale misura, unitamente ad altre iniziative assunte dallo Stato, era finalizzata a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico-sociale derivanti dall'emergenza sanitaria.[…]*

*In una prospettiva di così ampio respiro, finalizzata a prevenire o, quantomeno, a limitare fenomeni d'insolvenza o d'irregolare effettuazione dei pagamenti e delle transazioni commerciali su scala nazionale, il singolo operatore economico, nel momento in cui richiedeva ed otteneva il beneficio, veniva ad inserirsi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale, derivanti dall'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, dando così vita ad un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato, secondo i criteri elaborati, da tempo, dalla Cassazione e da questa Corte.*

*In tale contesto, l'attuazione dell'interesse pubblico, ora tratteggiato, di ordine economico passava necessariamente attraverso la fattiva, corretta e leale compartecipazione degli operatori economici richiedenti la misura, i quali, ottenendo l'accesso al credito garantito dallo Stato, venivano chiamati a concorrere al soddisfacimento e, dunque, all'implementazione della scelta di politica economica in questione"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Marche, sent.

nn. 18/2023, 98/2025 e 3/2026).

In conclusione, l'art. 1 del d.l. n. 23/2020 (cd. "Decreto Liquidità") permetteva l'accesso da parte delle imprese ad un finanziamento disciplinato da regole di diritto pubblico, pienamente rientrante nella categoria di aiuti di Stato, e tale finanziamento non perseguiva finalità solidaristiche o assistenziali, richiedendo, invece, l'attiva compartecipazione del soggetto percipiente all'attuazione delle finalità pubbliche normativamente prescritte.

**1.4.** Nel caso in giudizio, sussiste, pertanto, sulla base dei principi richiamati, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della convenuta Laura Castiglioni, che, secondo la prospettazione della Procura attrice, in forza del rapporto organico all'epoca in essere con la società beneficiaria Kidiliz Group Italy S.r.l., avrebbe determinato lo sviamento, da parte della società beneficiaria, del finanziamento assistito dalla garanzia statale dalla finalità di sostegno all'economia italiana nella fase più critica della crisi pandemica da Covid-19.

Resta fermo che, sul diverso piano del merito, deve essere accertata la sussistenza in concreto di un rapporto di servizio tra SACE S.p.A. e la convenuta Castiglioni, in relazione al ruolo ricoperto dalla stessa all'interno dell'organigramma della società beneficiaria Kidiliz Group Italy S.r.l.

**2.** Nel merito, la domanda attorea è fondata, nei limiti di quanto si dirà in prosieguo sul *quantum* del danno di cui la convenuta Castiglioni può essere ritenuta responsabile nell'ambito del presente giudizio.

Infatti, reputa il Collegio che risultano ravvisabili nella fattispecie tutti

gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio; la condotta antigiuridica, connotata da dolo; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.

**3.** Dall'esame di tutta la documentazione in atti, il Collegio ritiene sussistente il rapporto di servizio tra SACE S.p.A., operante nel caso di specie quale *longa manus* del Ministero dell'Economia e della Finanze, e la convenuta Laura Castiglioni fino alla data di cessazione della stessa dal rapporto di lavoro subordinato quale "capo contabile" (inquadramento formale corrispondente, sul piano sostanziale, a quello di "*Chief Financial Officer*") della società Kidiliz Group Italy S.r.l., quindi fino al 30 novembre 2020.

**3.1.** Infatti, la rappresentanza organica in relazione al finanziamento in esame ed il potere di concorrere con la propria volontà alle scelte di gestione finanziaria della società trovavano il proprio fondamento in capo alla Sig.ra Castiglioni esclusivamente nel predetto rapporto di lavoro subordinato e nella relativa qualifica apicale nell'organigramma di Kidiliz Group Italy S.r.l., non essendovi alcun ulteriore legame di natura economica o personale tra l'odierna convenuta e la società beneficiaria del finanziamento.

Pertanto, una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente subordinato con la società Kidiliz Group Italy S.r.l., la Sig.ra Castiglioni non aveva più alcun potere o dovere di agire per conto o nell'interesse della società medesima.

Né l'odierna convenuta Castiglioni aveva assunto alcun impegno a

titolo personale nei confronti di SACE S.p.A., avendo la stessa sempre agito esclusivamente in nome e per conto della propria datrice di lavoro Kidiliz Group Italy S.r.l.

**3.2.** Al fine di ritenere sussistente il rapporto di servizio tra la convenuta Castiglioni e SACE S.p.A. rilevano diversi indici che permettono di concludere che la stessa – pur non avendo un potere decisionale pieno in merito alla gestione finanziaria di Kidiliz Group Italy S.r.l. – aveva un ampio margine di autonomia al riguardo, corrispondente alla posizione di *Chief Financial Officer* ("*CFO*") di una grande impresa.

Infatti, il ruolo di CFO implica funzioni – sostanzialmente direttive – di pianificazione finanziaria (con l'elaborazione di *budget*, previsioni e *business plan*), controllo dei flussi di cassa (con il monitoraggio delle entrate e delle uscite al fine di garantire la sufficienza della liquidità per l'attività aziendale), gestione dei rapporti con le banche, analisi dei rischi, supervisione contabile e fiscale.

La circostanza che la convenuta Castiglioni era consapevole che il proprio ruolo all'interno di Kidiliz Group Italy S.r.l. era proprio quello sostanzialmente direttivo di CFO emerge sia dalla firma utilizzata dalla stessa nella propria corrispondenza sia dalle dichiarazioni rilasciate dall'interessata a verbale del 20 ottobre 2023 di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini nell'ambito del procedimento penale n. 6069/2022 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (doc. 14 della Procura, pp. 14-15).

Dall'organigramma di Kidiliz Group Italy S.r.l. risulta, inoltre, che la Sig.ra Castiglioni dirigeva un ufficio di cui facevano parte diversi

dipendenti.

Il carattere sostanzialmente direttivo delle funzioni svolte non è in contrasto con l'inquadramento ai fini del CCNL applicabile quale "*impiegata di livello Quadro, con l'incarico di svolgere le seguenti mansioni: capo contabile*", indicato nella lettera di assunzione del 31 ottobre 2003.

Infatti, nella contrattazione collettiva del lavoro nel settore privato anche il ruolo di "quadro" è del tutto compatibile con la direzione di uffici, pur assicurando - rispetto all'inquadramento da "dirigente" – una maggiore tutela della stabilità del posto di lavoro.

Peraltro, nel settore privato la laurea non costituisce un requisito indispensabile nemmeno per l'assunzione con la qualifica dirigenziale.

In tale contesto, la circostanza che la Sig.ra Castiglioni non è laureata non rileva per sminuire il ruolo della stessa all'interno di Kidiliz Group Italy S.r.l., mentre il diploma di ragioneria risulta del tutto in linea con la posizione di capo contabile.

Anche la circostanza che all'epoca dei fatti la convenuta Castiglioni ricopriva lo stesso incarico all'interno dell'azienda da quasi 17 anni, nonostante alcuni cambi della proprietà intervenuti nel frattempo, rappresenta un indice significativo dell'apprezzamento positivo della sua professionalità, facendo altresì presumere un'importanza sempre crescente del ruolo svolto e del relativo margine di autonomia.

Da ultimo, dalle dichiarazioni del Dott. Fabio Cancelliere (all'epoca dei fatti direttore generale della società) risulta che tutti i CFO delle filiali nazionali del gruppo Kidiliz rapportavano direttamente alla stessa persona che cumulava le cariche di CFO Mondo e CFO Francia, Sig.ra

Xuxia Lei. Di conseguenza, l'unico dirigente di Kidiliz Group Italy S.r.l. non aveva alcun potere di direzione e controllo funzionale nei confronti della Sig.ra Castiglioni (verbale del 30 ottobre 2023 di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini nell'ambito del procedimento penale n. 6069/2022 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, doc. 14 della Procura, p. 8).

Nel proprio interrogatorio in sede penale del 20 ottobre 2023 la Sig.ra Castiglioni afferma di aver "*lavorato di concerto*" con la propria referente della capogruppo francese e con il Consiglio di Amministrazione di Kidiliz Group Italy S.r.l. (presieduto dal Sig. Chen Xinseng e di cui facevano parte – come dichiarato dall'odierna convenuta nella stessa occasione - anche Sigg.ri Loic Josse, Jann Juguet e Pascal Gardin) in merito alla richiesta del finanziamento assistito dalla garanzia di SACE S.p.A. e dello Stato italiano (doc. 14 della Procura, p. 8).

Il successivo mandato speciale con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di finanziamento in nome di Kidiliz Group Italy S.r.l., conferito alla Sig.ra Castiglioni in data 25 maggio 2020 e comprensivo del potere di definire le condizioni contrattuali ed economiche del contratto medesimo, ha attribuito all'odierna convenuta il ruolo di particolare rilievo – ed autonomia - in merito alla gestione del relativo rapporto con BNL e con la garante SACE S.p.A.

In particolare, la delega a negoziare le clausole contrattuali ed alla firma del contratto – unita alla circostanza che la gestione finanziaria della società rientrava già nell'ambito di responsabilità proprio della Sig.ra Castiglioni in quanto CFO di Kidiliz Group Italy S.r.l. – fa concludere

per la necessaria conoscenza da parte dell'odierna convenuta di tutte le condizioni del finanziamento e, di conseguenza, per la doverosità, nei limiti delle proprie competenze interne, di darne l'esecuzione o di rappresentare ad altri soggetti dotati del potere decisionale la relativa necessità.

Sul punto, è utile evidenziare sin d'ora che se vi erano altri soggetti con i quali la Sig.ra Castiglioni si doveva coordinare in merito ai pagamenti da parte della società, è altrettanto vero che la stessa aveva – in virtù della posizione di CFO e della conoscenza specifica delle condizioni del contratto di finanziamento – il potere ed il dovere di procedere, anche in autonomia, con le comunicazioni previste dal contratto medesimo (il tema sarà approfondito al successivo punto 4.6.7).

**3.3.** Sempre sul tema del rapporto di servizio tra la Sig.ra Castiglioni e SACE S.p.A. in relazione al finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, è utile precisare che tale rapporto non è venuto meno dopo l'assoggettamento di Kidiliz Group Italy S.r.l. alla procedura di amministrazione controllata da parte del Tribunale del Commercio di Parigi ai sensi del Regolamento UE n. 848/2015 sull'insolvenza transfrontaliera, avvenuto in data 10 settembre 2020.

Infatti, pur imponendo tale procedura concorsuale alcuni limiti all'attività della società e, in particolare, ai pagamenti disposti dalla stessa, i controlli da parte degli amministratori nominati dal Tribunale francese si aggiungevano, ma non si sostituivano agli ordinari organi della società, con la conseguenza che la Sig.ra Castiglioni continuava a svolgere le funzioni di CFO di Kidiliz Group Italy S.r.l. anche in

relazione a tale nuovo contesto.

Di conseguenza, pur essendo presumibilmente mutato il livello di autonomia decisionale della Sig.ra Castiglioni in merito agli atti dispositivi di pagamenti, restava immutato il potere-dovere dell'odierna convenuta di provvedere alle comunicazioni a BNL e a SACE S.p.A. previste dal contratto medesimo.

**3.4.** Viceversa, il successivo contratto di collaborazione occasionale, stipulato dalla Sig.ra Castiglioni con la società con decorrenza dal 3 dicembre 2020, non conferiva all'odierna convenuta alcun potere di agire per conto della società nei rapporti con l'esterno.

Infatti, l'oggetto di tale contratto era la collaborazione per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla situazione finanziaria e contabile di Kidiliz Group Italy S.r.l. che la Sig.ra Castiglioni aveva avuto modo di conoscere nel corso del precedente rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.

Pertanto, la circostanza che la stessa possa aver "vistato" alcune disposizioni di bonifico per conto di Kidiliz Group Italy S.r.l., tra cui quelle addebitate sul conto corrente dedicato al finanziamento garantito dallo Stato ed oggetto di contestazione nell'ambito del presente giudizio, non può essere interpretata alla stregua di un'autorizzazione di tali bonifici da parte dell'odierna convenuta che non aveva più alcun potere di firma dispositiva per conto della società.

Infatti, quella della Sig.ra Castiglione non è l'unica firma presente sulla documentazione relativa alle disposizioni di bonifico contestate dalla Procura attrice e – pur in presenza di firme autografe difficilmente

leggibili – appare del tutto convincente la ricostruzione difensiva per cui la firma dispositiva fosse quella dell'amministratore giudiziario nominato dalla procedura concorsuale francese, Sig.ra Alexandra Bouton, il cui *specimen* di firma è stato trasmesso a BNL in occasione del licenziamento della Sig.ra Castiglioni.

Né la Sig.ra Castiglioni, nella sua nuova veste di collaboratrice esterna, aveva alcun potere o dovere di svolgere valutazioni diverse rispetto a quelle di mera verifica contabile di cui la stessa era incaricata al fine di assicurare l'ordinato passaggio dalla procedura di amministrazione controllata a quella di fallimento, secondo le istruzioni ricevute dagli organi della procedura francese.

L'eventuale segnalazione da parte della Sig.ra Castiglioni agli organi della procedura francese circa la necessità di rispettare rigorosamente il vincolo di destinazione previsto per il finanziamento BNL assistito dalla garanzia di SACE S.p.A. e dello Stato italiano sarebbe stata senz'altro una condotta di attenzione alla tutela dell'interesse nazionale encomiabile sul piano morale, ma non era riconducibile ad un rapporto di servizio tra la stessa e SACE S.p.A., definitivamente cessato con la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna convenuta e Kidiliz Group Italy S.r.l.

**4.** Quanto alla condotta antigiuridica, occorre anzitutto tenere conto di quanto precisato dalla Procura erariale all'odierna udienza di discussione in merito alla necessità di valutare unitariamente la condotta della Sig.ra Castiglioni, "*considerando come illecita tutta la gestione del finanziamento*".

Tale precisazione fatta in udienza deve essere letta alla luce delle specificazioni delle singole condotte contestate all'odierna convenuta nei termini di "*mancato utilizzo di un finanziamento pubblico*" e di "*mancata restituzione dello stesso in assenza del raggiungimento degli scopi per i quali esso è stato concesso*" (punto 111 dell'atto di citazione, cfr. anche punto *M)* in fatto della presente sentenza).

Sul punto, pur dovendosi riconoscere la presenza di diversi indizi della complessiva illeceità la gestione da parte di Kidiliz Group Italy S.r.l. del finanziamento ottenuto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 23/2020, il Collegio ritiene raggiunta la piena prova della condotta illecita della Sig.ra Castiglioni - in quanto l'unica convenuta nel presente giudizio – esclusivamente con riferimento alla violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 10 del contratto di finanziamento.

Tale limitazione della condotta illecita rilevante ai fini del presente giudizio deriva in parte dalla scelta della Procura attrice di proporre la citazione nei confronti della sola Sig.ra Castiglioni ed in parte dal mancato assolvimento da parte della stessa Procura attrice dell'onere della prova in merito all'illiceità di alcune delle condotte contestate all'odierna convenuta o all'esigibilità delle condotte alternative prospettate nell'atto di citazione.

**4.1.** In primo luogo, deve essere rilevato che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti "*è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi*" art. 1, comma 1, primo periodo, della l. n. 20/1994.

Tale regola generale è specificata, con riferimento all'ipotesi di concorso

di più persone, dal successivo comma 1-*quater*: "*Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso*".

La condotta illecita accertata può consistere nella violazione della stessa regola di condotta da parte di più soggetti (con la conseguenza che la relativa quota di responsabilità sarà commisurata al ruolo di ciascuno all'interno di tale condotta unitaria, es. decisione di un organo collegiale) oppure in distinte violazioni di diverse regole di condotta (con la conseguenza che la relativa quota di responsabilità sarà determinata dal nesso di causalità tra la condotta illecita del singolo ed il danno complessivo).

Tuttavia, in entrambi i casi l'accertamento della responsabilità per danno erariale non può prescindere dall'accertamento di una condotta illecita personale – commissiva od omissiva – del soggetto convenuto in giudizio.

La previsione dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, primo periodo, della l. n. 20/1994 per cui "*Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente*" non elide la regola del previo accertamento delle responsabilità individuali, ma attiene alla fase ulteriore dell'esecuzione, in cui l'esigenza di una maggiore tutela dell'Erario consente di prevedere per tali fattispecie la responsabilità solidale tra i concorrenti ritenuti responsabili a norma del precedente comma 1-*quater*, quindi per l'intero debito costituito dalla somma delle singole responsabilità individuali accertate.

Anche la disposizione dell'art. 83, comma 2, c.g.c. presenta un contrasto soltanto apparente rispetto alle norme sostanziali in materia di responsabilità per danno erariale stabilite dalla legge n. 20/1994, in quanto l'interpretazione storico-sistematica della norma porta alla stessa conclusione interpretativa appena prospettata.

Anzitutto, occorre rilevare che l'art. 83 c.g.c. è dedicato alla trattazione del rito ordinario dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti in materia di responsabilità per danno erariale.

Si tratta di una norma innovativa che ha introdotto il divieto di chiamata *iussu iudicis* nei giudizi contabili con pluralità delle parti, a tutela del principio del giusto processo, prevedendo, in luogo della precedente prassi dell'integrazione del contraddittorio su ordine del giudice, uno speciale potere riduttivo in caso di mancata chiamata in giudizio di tutte le persone che abbiano concorso alla causazione del fatto dannoso al fine di tenere conto di tale circostanza.

Infatti, non potendo in tal caso il giudice accertare le responsabilità individuali dei soggetti non chiamati in giudizio, diventa estremamente difficile definire con certezza il riparto delle singole quote di responsabilità tra tutti coloro che abbiano concorso a causare il danno erariale.

Pertanto, l'art. 83, comma 2, c.g.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 114/2019, stabilisce che "*Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei*

*confronti dei quali pronuncia sentenza*", mentre il testo originale del comma 2 statuiva che "*Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza*".

Risulta pertanto evidente che il correttivo del 2019 al testo originale del codice della giustizia contabile perseguiva l'obiettivo di porre rimedio ad una disposizione che sembrava di aver configurato una fattispecie di potere riduttivo obbligatorio anche nel caso di mancata chiamata di alcuni responsabili sussidiari a titolo colposo in un giudizio promosso nei confronti del responsabile a titolo di dolo o che abbia conseguito l'illecito arricchimento.

Peraltro, anche la disposizione post-correttivo 2019 – se letta isolatamente e senza tenere conto della disciplina sistematica della materia – potrebbe prestarsi a letture equivoche, tra cui quella dell'interpretazione "letterale a contrario" per cui il giudice potrebbe tenere conto del contributo causale di altri concorrenti nelle sole fattispecie di danno erariale contestato a titolo di colpa grave.

Tuttavia, l'argomento meramente letterale risulta in questo caso palesemente fallace, in quanto la norma richiama testualmente la "*responsabilità parziaria*" per la "*determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori*", mentre la nozione stessa di "condebitore" presuppone un'obbligazione solidale oppure la responsabilità per

debito altrui.

Infatti, più concorrenti colposi nella produzione del danno erariale, in assenza di illecito arricchimento, non potrebbero essere definiti "condebitori", in quanto ciascuno di essi risponderà a titolo autonomo per la propria quota di danno, anche se stabilita nella medesima sentenza.

Pertanto, l'interpretazione letterale dell'art. 83, comma 2, c.g.c. lo renderebbe riferito esclusivamente alla fattispecie del concorrente a titolo colposo (condebitore a titolo parziario) chiamato in giudizio da solo pur in presenza di un responsabile principale a titolo di dolo o di illecito arricchimento (non citato in giudizio dalla Procura attrice).

Pur non potendo escludere tale evenienza – e la conseguente opportunità di prevedere quanto meno un potere riduttivo dell'addebito da parte del giudice, rispetto al soggetto che altrimenti potrebbe essere chiamato a rispondere per intero pur non essendo l'obbligato principale (es. per errori nell'attività di controllo di propria competenza o per omessa vigilanza) – si tratterebbe di una disciplina dedicata ad una casistica del tutto marginale nella prassi.

D'altro canto, il brocardo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*" non implica che il "silenzio" all'interno di uno specifico testo normativo debba essere necessariamente equiparato al "silenzio" assoluto della legge.

Infatti, la disciplina di carattere processuale espressamente contenuta nel novellato art. 83, comma 2, c.g.c. – testualmente riferita ad un'ipotesi di rilevanza marginale – non si pone in contrasto con quella sostanziale

dell'art. 1, comma 1-*quater*, della l. n. 20/1994, in quanto sul piano sistematico le due norme si completano e si integrano a vicenda.

Peraltro, non può essere trascurata la circostanza che l'art. 1, comma 1-*quater*, della l. n. 20/1994 non è stato oggetto di modifiche in occasione della recente riforma della disciplina (anche) sostanziale della responsabilità per danno erariale, operata dalla legge n. 1/2026.

**4.2.** In secondo luogo, oltre all'impedimento giuridico al pieno accertamento di tutte le condotte illecite che hanno concorso alla produzione del danno erariale, derivante dalla scelta della Procura attrice di chiamare in giudizio la sola Sig.ra Castiglioni, tale scelta ha determinato anche un impedimento di fatto derivante dal conseguente impoverimento del quadro probatorio, in quanto gli elementi di prova reciprocamente forniti in sede di contraddittorio avrebbero permesso ricostruire meglio il ruolo e le condotte individuali di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresa la convenuta Castiglioni stessa.

Infatti, il pieno accertamento della dinamica dei fatti che ha portato alla produzione del danno erariale di cui al presente giudizio sarebbe stato possibile solo in caso di coinvolgimento nel contraddittorio di tutti i soggetti che con le proprie condotte e volontà hanno concorso alla gestione del predetto finanziamento.

Tuttavia, la discutibile scelta della Procura attrice di concentrare l'intera azione risarcitoria sulla sola Sig.ra Castiglioni impone al Collegio la necessità di valutare esclusivamente le condotte dell'odierna convenuta, in quanto in base al principio della personalità della responsabilità per danno erariale la stessa non può essere chiamata a

rispondere per i danni provocati da condotte illecite di soggetti terzi non evocati nel presente giudizio, non essendo alla stessa contestata violazione di alcun autonomo dovere di vigilanza nei confronti di tali terzi.

A tale riguardo, è utile rilevare, altresì, che l'accertamento della condotta illecita precede sul piano logico quello dell'accertamento dell'elemento soggettivo in termini di dolo o di colpa grave rispetto alla condotta illecita medesima. Peraltro, la qualificazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo o di colpa grave rientra nella discrezionalità del giudicante – potendo anche essere oggetto di riforma in sede dell'eventuale appello – che sul punto non è vincolato dalla prospettazione della Procura attrice. In altri termini, l'eventuale accertamento della natura parziaria o solidale della responsabilità rappresenta una valutazione necessariamente successiva all'accertamento delle singole responsabilità individuali.

Di conseguenza, pur in presenza di numerosi indizi per poter sostenere la complessiva gestione illecita da parte di Kidiliz Group Italy S.r.l. del finanziamento assistito da garanzia statale, l'impossibilità di valutare le condotte ed il ruolo di numerosi altri soggetti che – oltre alla Sig.ra Castiglioni – hanno compiuto scelte, strategiche ed esecutive, per conto della società, non permette di ricostruire con certezza il ruolo dell'odierna convenuta rispetto alle predette scelte.

**4.3.** Passando all'esame dei possibili profili di contestazione dell'illiceità della condotta, la lettura dei fatti dalla prospettiva *ex post* potrebbe far immaginare la presenza sin dall'inizio di una dolosa preordinazione

della richiesta del finanziamento alla creazione di una provvista di liquidità da utilizzare per migliorare gli indici finanziari della società al fine di ridurre il rischio di sottoposizione ad una procedura concorsuale oppure anche per creare una provvista di liquidità per il pagamento delle spese di tale eventuale futura procedura.

Tuttavia, pur trattandosi di un'ipotesi suggestiva, la prova di un tale disegno complessivo presupporrebbe anche la prova di una regia unitaria dell'operazione da parte della controllante francese di Kidiliz Group Italy S.r.l., Kidiliz Groupe S.a.s., a sua volta controllata al 100% dalla società di diritto cinese Zhejiang Semir Garment Co. Ltd per il tramite della società *holding* di diritto francese Sofiza S.a.s.

Viceversa, la Procura attrice non ha formulato alcuna contestazione nei confronti né della controllante francese né della capogruppo cinese (di cui non risulta, peraltro, alcuna sottoposizione alle procedure concorsuali) né delle persone fisiche che abbiano agito per conto delle predette società.

Al contempo, è evidente che l'odierna convenuta non aveva alcun interesse - né potere - per ideare autonomamente un'operazione finanziaria del genere, in quanto dipendente di Kidiliz Group Italy S.r.l. senza alcun collegamento personale o economico con la proprietà cinese della società.

Di conseguenza, qualora vi fosse stato sin dall'origine tale disegno illecito nella richiesta del finanziamento da parte del Kidiliz Group Italy S.r.l., la relativa prova implicherebbe necessariamente l'individuazione dei soggetti che l'abbiano ideato, per poi valutare le istruzioni

effettivamente ricevute dalla Sig.ra Castiglioni da parte dei propri superiori diretti (in particolare, dalla Sig.ra Xuxia Lei, CFO Mondo). Solo all'esito di tale accertamento delle condotte illecite di terzi si potrebbe valutare se e in quale misura la Sig.ra Castiglioni ne fosse consapevole, adoperandosi attivamente con dolo per l'attuazione del piano, oppure se la mancata consapevolezza del piano che l'odierna convenuta stesse attuando per conto di terzi fosse determinata da grave negligenza, imprudenza o imperizia da parte della stessa.

Tuttavia, in assenza di contestazioni da parte della Procura attrice di condotte dolose di terzi e non essendo, quindi, nemmeno allegata alcuna condotta principale di regia, rispetto alla quale poi verificare l'eventuale adesione della Sig.ra Castiglioni, a titolo di concorso doloso o di colpa grave, il Collegio non ritiene raggiunta la prova di una condotta unitaria complessivamente illecita dell'odierna convenuta nella gestione del finanziamento garantito dallo Stato.

Infatti, nell'ambito del presente giudizio la condotta dell'odierna convenuta deve essere necessariamente valutata nella prospettiva *ex ante*, considerando altresì che la Sig.ra Castiglioni, nella sua qualità di CFO di Kidiliz Group Italy S.r.l., si è trovata ad operare in un contesto societario particolarmente articolato ed in gran parte condizionato dalle scelte strategiche di altri soggetti, che agivano prima nell'interesse della proprietà cinese del gruppo e poi in quello della procedura concorsuale francese.

Inoltre, non può essere trascurata la circostanza che la condotta contestata alla Sig.ra Castiglioni si sviluppa nella prima fase

dell'emergenza pandemica da Covid-19, quindi in un contesto, da un lato, dell'eccezionale incertezza sugli effetti sanitari ed economici nell'immediato della crisi in atto e, dall'altro lato, dell'impossibilità di prevedere che le misure restrittive sarebbero proseguiti per ulteriori due anni (e non, invece, per poche settimane o mesi), con forte effetto depressivo sull'economia.

Se è ragionevole ipotizzare che la proprietà cinese del gruppo potesse aver considerato una strategia per uscire dal mercato europeo con minori perdite, resta comunque incerto se tale decisione fosse già stata presa all'epoca della richiesta del finanziamento, stante la straordinaria emergenza in atto, oppure se, invece, fosse sopravvenuta solo a fine agosto 2020, quando dopo una fase di speranza nel rapido ritorno alla normalità erano subentrati i segnali di una nuova recrudescenza della pandemia dopo la stagione estiva.

A maggior ragione, dalla documentazione in atti risulta impossibile accertare se la Sig.ra Castiglioni fosse compartecipe o consapevole delle intenzioni della proprietà cinese.

D'altro canto, dall'esame dell'effettivo sviluppo degli eventi risulta che il fattore determinante per l'avvio delle procedure concorsuali nei confronti delle società del gruppo Kidiliz, tra cui Kidiliz Group Italy S.r.l., è stata proprio la decisione da parte di Zhejiang Semir Garment Co. Ltd di ritirare il proprio supporto finanziario alle controllate operanti sul mercato europeo, ritirando, nel mese di agosto 2020, la precedente promessa di finanziamento da 22 milioni di euro.

In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per ritenere raggiunta

la prova che tutta l'attività della Sig.ra Castiglioni fosse stata preordinata alla creazione di una provvista di liquidità in funzione esclusiva di agevolare le future procedure concorsuali, essendo, invece, plausibile ritenere anche che – dal punto di vista dell'odierna convenuta e nella doverosa prospettiva *ex ante* – la scelta prima di richiedere il finanziamento in esame e poi di non destinarlo al pagamento immediato delle spese della società possano essere compatibili con una gestione prudenziale della liquidità aziendale, a maggior ragione in una situazione di eccezionale incertezza determinata dalla crisi pandemica. Di conseguenza, nell'impossibilità di ritenere provata – nel rispetto del canone probatorio del "più probabile che non" – una condotta complessivamente illecita della Sig.ra Castiglioni nella richiesta e nella gestione del finanziamento *ex* art. 1 della l. n. 23/2020, occorre valutare il carattere antigiuridico o meno dei singoli segmenti di condotta della stessa per tutto il periodo dell'esistenza del rapporto di servizio tra l'odierna convenuta e SACE S.p.A.

**4.4.** Con riferimento alla fase di richiesta del finanziamento, il Collegio non ritiene provata alcuna condotta antigiuridica in capo alla convenuta Castiglioni.

In particolare, risulta pacifico che BNL era perfettamente a conoscenza della struttura societaria del gruppo Kidiliz e della circostanza che Kidiliz Group Italy S.r.l. era soggetta alla direzione e coordinamento della società francese Kidiliz Groupe S.a.s., risultando tale dato dalle visure della società e risultando, parimenti, che la collaborazione commerciale con BNL era iniziata proprio in seguito alla vittoria da

parte del Gruppo BNP Paribas di una gara internazionale bandita dalla controllante francese Kidiliz Groupe S.a.s. per l'affidamento del contratto di *cash pooling*.

La scelta da parte di BNL di fare approfondimenti interni sulla situazione finanziaria della sola società di diritto cinese Zhejiang Semir Garment Co. Ltd, controllante di ultima istanza e correttamente indicata come tale nella domanda di finanziamento, non può essere in alcun modo imputabile alla Sig.ra Castiglioni. Peraltro, deve essere rilevato che le risposte dalla banca cinese del gruppo BNP Paribas erano formulate in termini ampiamente prudenziali e non possono essere ritenuti quale fattore determinante per la concessione del finanziamento.

Anche la prova dei contatti, risalenti già all'inizio 2020, tra Kidiliz Group Italy S.r.l. e BNL per la concessione di un finanziamento di 3 milioni di euro, pur rappresentando un indizio delle esigenze preesistenti rispetto all'esordio della pandemia, non è di per sé sufficiente per ritenere pienamente provata l'intenzione della società beneficiaria di destinare il finanziamento garantito dallo Stato a finalità diverse dal "*supporto finanziario al capitale circolante netto*", in assenza di ulteriori approfondimenti istruttori sui motivi di richiesta di tale primo finanziamento.

Incidentalmente, sul tema della documentazione allegata da Kidiliz Group Italy S.r.l. alla richiesta del finanziamento – quindi, con riferimento specifico alla condotta ed alle competenze della Sig.ra Castiglioni, in quanto CFO della società – si osserva che non

sembrerebbe essere stato valorizzato nei bilanci della società, tramite l'accantonamento di un adeguato fondo rischi, il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate in materia di *transfer pricing* infragruppo relativo agli anni 2014-2015 che poi ha portato all'insinuazione dell'Amministrazione finanziaria al passivo del fallimento della società con un credito di circa 11,5 milioni di euro in relazione al contenzioso pendente (doc. 1 della Procura, all. 15, p. 2 del verbale delle sommarie informazioni del Sig. Andrea Pivetti, curatore fallimentare di Kidiliz Group Italy S.r.l.).

Tuttavia, non essendovi stato alcun approfondimento istruttorio – né contestazione – in merito alla correttezza o meno dei criteri di redazione dei bilanci di Kidiliz Group Italy S.r.l., si tratta di un elemento che non può assumere alcun rilievo probatorio nell'ambito del presente giudizio al fine di valutare la legittimità della condotta della Sig.ra Castiglioni in sede di domanda di finanziamento garantito dallo Stato.

**4.5.** Passando alla questione centrale del mancato utilizzo dei fondi nei mesi immediatamente successivi all'erogazione del finanziamento, avvenuta in data 30 maggio 2020, per le finalità di sostegno all'economia nazionale previste dal "Decreto Liquidità", anche sul punto la Procura non ha assolto all'onere della prova del carattere antigiuridico della condotta della convenuta Castiglioni.

A tale riguardo, in relazione al diverso grado di autonomia rivestito dalla Sig.ra Castiglioni nello svolgimento delle proprie funzioni, occorre anzitutto considerare in modo distinto i due periodi:

a) dal 30 maggio 2020 (data di erogazione del finanziamento) al 9

settembre 2020 (il giorno prima dell'apertura della procedura di amministrazione controllata), in cui la Sig.ra Castiglioni svolgeva le proprie funzioni di CFO di Kidiliz Group Italy S.r.l. avendo quale proprio referente funzionale gerarchico la Sig.ra Xuxia Lei (CFO Mondo e dipendente della controllante francese Kidiliz Groupe S.a.s.), con l'autonomia per i pagamenti ai fornitori contenuti nell'apposito elenco, alla Pubblica Amministrazione ed agli enti previdenziali, nonché comunque per pagamenti a terzi per importi fino a 20.000,00 euro per singola operazione;

b) dal 10 settembre 2020 (data di assoggettamento della società alla procedura francese di amministrazione controllata) fino al 30 novembre 2020 (data di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la società), invece, la Sig.ra Castiglioni poteva eseguire i pagamenti solo in conformità alle indicazioni degli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale del Commercio di Parigi; in particolare, come risulta dalla comunicazione del 14 settembre 2020, le istruzioni vincolanti consistevano nel divieto di pagamenti per le prestazioni effettuate prima del 10 settembre 2020 e nel dovere di pagamento di tutte le prestazioni effettuate a partire dal 10 settembre 2020.

Da ultimo, occorre richiamare quanto già evidenziato al precedente punto 3.4 in merito alla cessazione del rapporto di servizio tra la Sig.ra Castiglioni e SACE S.p.A. dopo la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente tra l'odierna convenuta e Kidiliz Group Italy S.r.l., con la conseguente impossibilità di valutare in questa sede il ruolo dell'attività istruttoria svolta dalla stessa in relazione ai pagamenti disposti dagli

amministratori giudiziari francesi nel mese di dicembre 2020 a valere sui fondi del finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.

Pertanto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eventuale carattere antigiuridico della condotta della convenuta Castiglioni consistita nell'omesso utilizzo dei fondi provenienti dal finanziamento SACE per il pagamento degli stipendi e dei fornitori italiani di Kidiliz Group Italy S.r.l. nei primi tre mesi dall'erogazione del finanziamento medesimo, in quanto nei tre mesi successivi la stessa doveva seguire le istruzioni vincolanti degli amministratori giudiziari francesi.

A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che l'art. 1, comma 2, lett. n) del d.lgs. n. 23/2020 non prevedeva un termine fisso per l'impiego dei fondi ricevuti, mentre la successiva lett. n-*bis*), introdotta in sede di conversione, prevedeva la possibilità di destinare una quota, non superiore al 20% dell'importo erogato, "*al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020*".

Da tale dato normativo è possibile desumere che l'obiettivo dei finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità era quello di assicurare la provvista finanziaria per tutto il periodo di emergenza pandemica, fino al termine all'epoca previsto per il 31 dicembre 2020.

La difesa della convenuta Castiglioni afferma che il mancato impiego immediato del finanziamento era dovuto al mutamento delle condizioni dell'operatività dell'azienda tra il mese di aprile 2020, quando veniva avviato l'*iter* per la richiesta del finanziamento in base alle regole del cd. "Decreto Liquidità", con tutti i 135 punti vendita della

società erano chiusi a causa delle restrizioni pandemiche, e la situazione a fine maggio 2020, quando la deroga per i negozi di abbigliamento per bambini, in quanto beni di prima necessità, ne aveva permesso l'apertura, con il conseguente ripristino degli ordinari flussi di cassa.

Tale spiegazione risulta del tutto plausibile in relazione all'effettivo andamento delle restrizioni pandemiche ed alla documentazione presente nel fascicolo.

Infatti, dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti e rappresentanti sindacali dei lavoratori di Kidiliz Group Italy S.r.l. depositati in atti non risulta alcun ritardo nei pagamenti delle retribuzioni del personale ed anche le relazioni del curatore fallimentare non segnalano criticità particolari relativi ai debiti della società verso i fornitori italiani, ma prevalentemente l'esposizione verso il sistema bancario.

D'altro canto, la Procura attrice non ha fornito alcuna indicazione specifica in merito all'esistenza di debiti Kidiliz Group Italy S.r.l. compatibili con le finalità del finanziamento *ex* art. 1 del d.lgs. n. 23/2020, ma rimasti insoluti nel periodo contestato.

Pertanto, non vi è prova della condotta antigiuridica della Sig.ra Castiglioni in relazione al mancato impiego del finanziamento prima della data dell'apertura della procedura di amministrazione controllata, mentre risulta accertato che nel periodo successivo l'odierna convenuta non aveva più alcuna autonomia al riguardo, dovendo, invece, limitarsi ad eseguire le indicazioni vincolanti degli amministratori giudiziari francesi.

**4.6.** La Procura erariale contesta, inoltre, alla convenuta Castiglioni la

condotta specifica consistita nella mancata restituzione volontaria del finanziamento prima dell'avvio della procedura di amministrazione controllata nei confronti di Kidiliz Group Italy S.r.l.

**4.6.1.** A tale riguardo, il Collegio rileva che né la legge, né il contratto di finanziamento prevedevano espressamente un dovere di rimborso spontaneo del finanziamento non utilizzato prima della presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale di amministrazione controllata da parte di Kidiliz Group Italy S.r.l.

Peraltro, la restituzione spontanea di un finanziamento non scaduto da parte di una società prossima all'assoggettamento ad una procedura concorsuale costituirebbe una condotta del tutto anomala potenzialmente idonea – nel caso della successiva dichiarazione di fallimento – ad integrare gli estremi del reato di bancarotta preferenziale.

**4.6.2.** Al contempo, la condotta della Sig.ra Castiglioni al momento di ammissione di Kidiliz Group Italy S.r.l. alla procedura concorsuale di amministrazione controllata, decisa dal Tribunale del Commercio di Parigi, risulta caratterizzata da un evidente profilo di illegittimità rispetto agli impegni assunti in sede di contratto di finanziamento dallo stessa firmato.

Infatti, pur non avendo l'odierna convenuta l'obbligo di procedere alla restituzione immediata alla banca del finanziamento rimasto inutilizzato alla vigilia dell'apertura della procedura concorsuale, la Sig.ra Castiglioni aveva un preciso dovere strumentale nei confronti di BNL e SACE S.p.A., che avrebbe permesso al creditore, in

coordinamento con il garante pubblico, di dichiarare immediatamente la decadenza dal beneficio del termine ed attivare, se necessarie, anche le procedure per il recupero dei fondi, ivi compresa la presentazione della domanda di apertura della procedura secondaria nazionale di fallimento della società.

**4.6.3.** In particolare, l'art. 10 (Impegni della Mutuataria) del contratto di finanziamento stipulato tra Kidiliz Group Italy S.r.l. e BNL prevedeva espressamente quanto segue: "*La Mutuataria dovrà informare prontamente la Banca e SACE del verificarsi o del potenziale verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante di cui sia venuta a conoscenza, fornire le informazioni concernenti la propria attività e la situazione patrimoniale e finanziaria richieste dalla Banca e da SACE e consegnare alla Banca la Documentazione Finanziaria*" (art. 10, comma 1, del contratto di finanziamento).

Il successivo art. 11 (Eventi Rilevanti) specificava quanto segue: "*Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Mutuataria dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 C.C., cui vengono convenzionalmente parificati i seguenti eventi:*

*(a) la convocazione o la riunione del consiglio di amministrazione o assemblea della Mutuataria per deliberare la presentazione della domanda di ammissione ad una qualsiasi Procedura Concorsuale ovvero la liquidazione, lo scioglimento, la cessione di beni ai propri creditori ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del C.C. ovvero altra procedura avente effetti analoghi;*

*(c) la Mutuataria versi in Stato di Insolvenza o sia assoggettata ad una Procedura Concorsuale*."

**4.6.4.** La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "*In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene*" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25376/2024).

In altri termini, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine rappresenta un atto unilaterale recettizio del creditore che produce l'effetto dell'immediata esigibilità dell'intero credito nel momento in cui giunge a conoscenza del debitore.

**4.6.5.** Dal combinato disposto degli art. 10 e 11 del contratto di finanziamento risulta quindi che la convenuta Castiglioni aveva il preciso dovere – espressamente previsto nel contratto dalla stessa firmato e pienamente rientrante nei poteri dell'impiegato in posizione apicale funzionalmente incaricato della gestione dei rapporti con le banche – di informare senza ritardo BNL e SACE S.p.A. degli eventuali atti societari propedeutici alla presentazione della domanda di ammissione di Kidiliz Group Italy S.r.l. alla procedura di amministrazione controllata secondo la legislazione fallimentare francese ("evento rilevante" ai sensi dell'art. 11, lett. a) del contratto di finanziamento) o, al più tardi, dell'avvenuto assoggettamento della società a tale procedura ("evento rilevante" ai sensi dell'art. 11, lett. c) del contratto di finanziamento).

Inoltre, l'art. 10 del contratto di finanziamento prevedeva l'obbligo di informativa non solo rispetto agli "eventi rilevanti" già verificatesi, ma

anche del "*potenziale verificarsi*" degli stessi.

Di conseguenza, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 11, lett. c) del contratto di finanziamento, la prossima presentazione della domanda di fallimento di Kidiliz Group Italy S.r.l. era ormai certa al momento dell'avvio della trattativa sindacale per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro con il personale, cui la stessa Sig.ra Castiglioni aderiva con decorrenza dal 30 novembre 2020, ma di cui evidentemente era a conoscenza con un congruo anticipo rispetto a tale data.

Così come è ragionevole ritenere che l'odierna convenuta fosse a conoscenza, prima ancora della risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la società e della successiva sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo occasionale, anche della formazione del gruppo di lavoro dedicato alle attività prodromiche alla conversione della procedura concorsuale di amministrazione controllata in procedura di fallimento.

Pertanto, la Sig.ra Castiglioni, nella sua qualità di CFO di Kidiliz Group Italy S.r.l. avrebbe dovuto dare una prima comunicazione formale a norma del contratto di finanziamento, indirizzata a BNL e a SACE S.p.A., circa l'avvenuto assoggettamento della società alla procedura concorsuale di amministrazione controllata, al più tardi nei giorni immediatamente successivi al 10 settembre 2020 ed anche una seconda comunicazione, presumibilmente nel mese di novembre 2020, circa la prossima presentazione della domanda di fallimento da parte della medesima società.

**4.6.6.** Tali comunicazioni avrebbero permesso alla banca di valutare, in doveroso coordinamento con SACE S.p.A. quale ente istituzionalmente preposto alla gestione della garanzia dello Stato, l'opportunità di (*i*) procedere all'immediata dichiarazione della decadenza di Kidiliz Group Italy S.r.l. dal beneficio del termine, con la conseguente immediata esigibilità della restituzione integrale del finanziamento (che presumibilmente avrebbe comportato l'apertura della procedura nazionale secondaria di fallimento della società già nel mese di settembre 2020) oppure (*ii*) procedere agli approfondimenti preliminari sulla situazione economico-finanziaria della società medesima per valutare l'eventuale possibilità di recupero della piena operatività al termine del periodo di osservazione di 6 mesi previsto dalla procedura concorsuale (evitando in tal modo la presumibile conseguenza dell'immediata dichiarazione di fallimento, quanto meno con riferimento alla situazione a settembre 2020).

**4.6.7.** Sul punto si rileva che il tema della decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 11 del contratto di finanziamento risulta approfondito ai punti 99-100 dell'atto di citazione, nonché oggetto di specifica domanda preliminare di approfondimento formulata dal magistrato istruttore all'odierna udienza, senza che le parti abbiano ritenuto necessario approfondire la discussione sul tema medesimo.

A tale riguardo, il Collegio rileva che l'omessa comunicazione da parte della Sig.ra Castiglioni a BNL e SACE S.p.A. del verificarsi di un "evento rilevante" ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza di Kidiliz Group Italy S.r.l. dal beneficio del termine – che avrebbe

comportato la possibilità per BNL di richiedere l'immediata restituzione del finanziamento – costituisce un profilo "*quanti minoris*" rispetto alla contestazione formulata nell'atto di citazione in merito alla mancata restituzione del finanziamento in previsione dell'apertura di una procedura concorsuale.

Infatti, a norma del contratto di finanziamento tale restituzione immediata era l'esito di una sequenza procedimentalizzata che doveva (*i*) prendere l'avvio dalla doverosa comunicazione da parte di Kidiliz Group Italy S.r.l. (ai sensi dell'art. 10 del contratto di finanziamento), (*ii*) essere seguita dall'eventuale dichiarazione di BNL dell'intenzione di avvalersi della clausola sulla decadenza dal beneficio del termine (ai sensi dell'art. 11 del contratto di finanziamento), con la richiesta di pagamento rivolta alla società, e (*iii*) poi perfezionata con l'esecuzione del bonifico di restituzione del finanziamento dal conto dedicato della società.

Pertanto, la contestazione dell'omessa restituzione del finanziamento implica necessariamente anche quella dell'omissione delle attività propedeutiche a tale restituzione.

**4.6.8.** Rilevato che la Sig.ra Castiglioni, nella sua qualità di CFO di Kidiliz Group Italy S.r.l. non era obbligata a procedere alla restituzione del finanziamento in assenza di un'espressa richiesta da parte della banca – né aveva il potere dispositivo di firma per eseguire tale restituzione in base ai limiti della procura per l'operatività bancaria dispositiva rilasciata a suo nome (con la conseguenza che tale bonifico di restituzione del finanziamento per conto della società avrebbe

dovuto essere firmato dall'amministratore, Sig. Xinsheng Chen, eventualmente a firma congiunta con il competente organo della procedura concorsuale in corso) – resta evidente il concorso determinante dell'odierna convenuta alla realizzazione dell'evento "mancata restituzione del finanziamento", con la propria condotta antigiuridica consistita nell'omessa comunicazione a BNL e SACE S.p.A. delle notizie che avrebbero permesso la tempestiva attivazione dell'*iter* per l'immediata restituzione del finanziamento medesimo.

Infatti, oltre ad essere procuratrice speciale della società per la sottoscrizione del contratto di finanziamento e per tutte le attività accessorie, la posizione di capo contabile o CFO, ricoperta dalla Sig.ra Castiglioni, la poneva in una posizione funzionale apicale tale per cui non necessitava di alcuna autorizzazione ulteriore per una comunicazione meramente esecutiva di uno specifico impegno contrattuale assunto dalla società nei confronti di BNL e di SACE S.p.A.

**4.6.9.** Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che con riferimento all'apertura della prima procedura concorsuale di amministrazione controllata, risalente al 10 settembre 2020, la Sig.ra Castiglioni non solo (*i*) ha presumibilmente ritardato le doverose comunicazioni a BNL in prossimità dell'avvio della predetta procedura, ma (*ii*) non risulta che anche dopo l'apertura della procedura medesima abbia comunicato a BNL le informazioni sui limiti all'operatività sui conti correnti della società di cui agli scambi di mail interne (e con i legali della procedura concorsuale) prodotti *sub* doc. 7 della convenuta, (*iii*) essendo comunque pacifica l'omissione integrale della doverosa comunicazione

di tale evento rilevante a SACE S.p.A.

Inoltre, anche nel mese di novembre 2020 la Sig.ra Castiglioni non solo ha del tutto omesso la doverosa comunicazione a BNL e a SACE S.p.A. del potenziale verificarsi dell'evento rilevante rappresentato dalla prossima presentazione della domanda di fallimento di Kidiliz Group Italy S.r.l. secondo le regole di diritto francese, ma non risulta che abbia fornito – nei 19 giorni trascorsi dal ricevimento fino alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la società – un riscontro puntuale all'espressa richiesta di chiarimenti formulata da BNL (trasmessa per conoscenza anche a SACE S.p.A.) in data 11 novembre 2020 in merito agli "*impatti della crisi di gruppo" ed alla strategia della società per "affrontare il contesto di difficoltà che pur originatosi in capo della società controllante francese potrebbe coinvolgere anche la vs. società*" (cfr. *supra* punto *G)* in fatto).

Peraltro, il tenore della predetta comunicazione dell'11 novembre 2020 dimostra che dalle informazioni fornite dalla Sig.ra Castiglioni alla filiale BNL in merito all'operatività di Kidiliz Group Italy S.r.l. dopo l'apertura della procedura di amministrazione controllata secondo diritto francese (risalente al 10 settembre 2020, quindi a due mesi prima) la banca era convinta che la situazione di crisi riguardasse esclusivamente la controllante francese e non avesse, invece, già interessato direttamente anche la società italiana.

La documentazione in atti non permette di ricostruire completamente le comunicazioni successive tra la Sig.ra Castiglioni e BNL.

Infatti, sempre dal doc. 7 della convenuta – da interpretarsi in

collegamento con la memoria di costituzione per cui tale documentazione riguardasse il deposito dello *specimen* di firma dell'Avv. Alexandra Bouton quale organo della procedura concorsuale - risulta che solo in data 19 novembre 2020 la Sig.ra Castiglioni trasmetteva a BNL "*i documenti concordati*" in seguito agli accordi telefonici pregressi.

Inoltre, in data 30 novembre 2020 la Sig.ra Castiglioni (sempre firmando "*Country CFO – Italy*") chiedeva alla banca "*conferma sblocco operatività dei c/c*", allegando "*ultimo documento mancante*".

Quindi non si può escludere che in seguito alla comunicazione dell'11 novembre 2020 ed alle risposte ricevute da Kidiliz Group Italy S.r.l. la banca abbia operato un limite all'operatività sui conti della società, ma la documentazione in atti non permette di ricostruire meglio la situazione e, in particolare, il ruolo della Sig.ra Castiglioni e delle informazioni dalla stessa fornite per rassicurare BNL, convincendo alla fine la banca a ripristinare la piena operatività sui conti (che risulta recuperata a decorrere dal 4 novembre 2020, con firme dispositive dei Sig.ri Florent Husinger e Alexandra Bouton, entrambi organi della procedura concorsuale francese).

In ogni caso, risulta evidente la condotta antigiuridica della Sig.ra Castiglioni che ha determinato un ritardo di oltre due mesi nel fornire alla banca e a SACE S.p.A. la doverosa comunicazione dell'evento rilevante costituito dall'assoggettamento di Kidiliz Group Italy S.r.l. alla procedura concorsuale di amministrazione controllata, risalente al 10 settembre 2020 ed ancora non noto, nella sua precisa portata, al

finanziatore ed al garante pubblico alla data dell'11 novembre 2020.

Tale mancanza di una piena e tempestiva comunicazione ha ritardato l'avvio delle verifiche necessarie a tutela delle risorse pubbliche e la conseguente dichiarazione della decadenza della società dal beneficio del termine, con la conseguente esigibilità immediata della restituzione dell'intero finanziamento.

In particolare, la doverosa informativa a SACE S.p.A. avrebbe permesso di far valere la competenza specifica della società pubblica in materia dei rapporti con l'estero e la conoscenza delle procedure concorsuali francesi, nonché dei rimedi di diritto nazionale come la possibile apertura di una procedura secondaria nazionale.

**4.7.** Da ultimo, si rileva che non può essere oggetto di valutazione in questa sede la condotta della Sig.ra Castiglioni all'epoca dell'esecuzione dei bonifici dispositivi dal conto dedicato al finanziamento, effettuati nei giorni 9-11 dicembre 2020, stante il venir meno del rapporto di servizio tra l'odierna convenuta e SACE S.p.A. con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la società Kidiliz Group Italy S.r.l., avvenuta in data 30 novembre 2020 (cfr. punto 3 *supra*).

**5.** L'elemento soggettivo, in conformità alla prospettazione attorea, deve essere ravvisato nella dolosa violazione da parte della convenuta Castiglioni dei puntuali obblighi di comunicazione previsti nel contratto di finanziamento, firmato e negoziato dalla stessa Sig.ra Castiglioni in virtù della procura speciale per la sottoscrizione del contratto medesimo.

Tali obblighi di comunicazione, previsti dall'art. 10 del contratto di

finanziamento, rientravano pienamente nelle competenze proprie della Sig.ra Castiglioni quale capo contabile o CFO di Kidiliz Group Italy S.r.l., senza che il relativo esercizio possa ritenersi condizionato dalla necessita di coordinamento con i propri superiori gerarchici (es. la Sig.ra Xuxia Lei quale CFO Mondo o il sig. Chen Xinsheng quale amministratore della società), né con gli organi della procedura concorsuale francese (es. l'Avv. Alexandra Bouton) (cfr. punto 4.6.6 *supra*).

Il Collegio conclude, pertanto, per il carattere doloso della condotta della Sig.ra Castiglioni nel trasgredire a tale obbligo di comunicazione contrattualmente previsto, al fine di ritardare la scoperta da parte di BNL e SACE S.p.A. della sottoposizione di Kidiliz Group Italy S.r.l. alla procedura di amministrazione controllata secondo il diritto francese.

Si osserva, inoltre, che la Sig.ra Castiglioni aveva anche un rilevante interesse personale a ritardare l'eventuale dichiarazione di fallimento di Kidiliz Group Italy S.r.l. – che sarebbe stata la probabile conseguenza dell'immediata richiesta di restituzione del finanziamento da parte della banca – in quanto solo il periodo di transizione di alcuni mesi tra l'assoggettamento della società all'amministrazione controllata e la successiva dichiarazione di fallimento, sempre secondo le regole di diritto francese, ha permesso alla stessa di beneficiare degli incentivi all'esodo per gli aderenti all'accordo sindacale nel frattempo negoziato, nonché di alcuni contratti di collaborazione autonoma con la procedura concorsuale francese successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Di conseguenza, la condotta antigiuridica dell'odierna convenuta risulta dolosa sotto il profilo soggettivo.

**6.** Sul tema della quantificazione del danno erariale subito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione al finanziamento *ex* art. 1 del d.l. n. 23/2020, il Collegio considera corretta la premessa circa la necessità di partire dall'esborso sostenuto da SACE S.p.A. nei confronti di BNL in seguito all'escussione della garanzia, quindi per l'importo complessivo di 1.997.064,35 euro.

Al contempo, trattandosi di una fattispecie di danno erariale da sviamento dei contributi, occorre sviluppare ulteriormente il ragionamento.

Infatti, il danno erariale implica il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento medesimo, sicché la spesa sostenuta si rivela priva di utilità e quindi dannosa per l'Ente erogatore, specie sotto il profilo dello sviamento di risorse dal finanziamento di altre attività imprenditoriali (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 106/2025, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 28/2014, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 49/2017 e n. 1/2025).

Anzitutto, occorre premettere che la mera escussione della garanzia statale, in presenza di comportamenti corretti dell'impresa beneficiaria, non costituisce un danno erariale, essendo il relativo recupero regolato esclusivamente dalle ordinarie norme civilistiche in materia di regresso del garante escusso nei confronti del debitore rimasto insolvente.

Infatti, la finalità di sostegno alla liquidità delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19, perseguita dal d.l. n. 23/2020, poneva come

requisiti che "*al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà*" "*e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore*" (art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 23/2020).

La relazione finale ex art. 33 della l. fall. conclude per l'insussistenza di "*elementi tali da ipotizzare e contestare l'eventuale retrodatazione della situazione ex art. 2447 c.c. all'esercizio chiuso al 31.12.2019 ovvero esercizi precedenti*" (p. 21 della relazione, tra i documenti della cartella *sub* doc. 4 della Procura), individuando la presumibile causa del fallimento di Kidiliz Group Italy S.r.l. nel "*venire meno del sostegno del socio di riferimento in un contesto temporale i cui effetti della pandemia Covid contribuivano in modo dirompente all'emersione della crisi*" (pp. 26-27 della stessa relazione).

Tuttavia, l'eventuale crisi dell'impresa beneficiario durante il periodo pandemico, rappresentava proprio il rischio tipico cui le garanzie previste dal d.l. n. 23/2020 intendevano far fronte, purché il finanziamento sia stato correttamente "*destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia*" (art. 1, comma 1, lett. n), del d.l. n. 23/2020).

Dall'esame della documentazione in atti risulta che due dei quattro pagamenti eseguiti da Kidiliz Group Italy S.r.l. rientravano nella nozione di capitale circolante ed erano destinati a soggetti "*localizzati in*

*Italia*":

- in data 11 dicembre 2020 pagamenti fiscali e previdenziali per un totale di 1.883.751,28 euro;

- sempre in data 11 dicembre 2020 veniva disposto il pagamento per l'importo di 6.000,00 euro a favore del fondo assicurativo sanitario per il personale di Kidiliz Group Italy S.r.l. ("Fondo Est").

La circostanza che tali pagamenti siano stati eseguiti dopo il verificarsi di un "evento rilevante" ai sensi del contratto di finanziamento non trasforma i relativi esborsi – in quanto conformi alla finalità prevista dal d.l. n. 23/2020 – in danno erariale in assenza della specifica prova del carattere fraudolento del singolo pagamento.

Infatti, la comunicazione alla banca del verificarsi di "eventi rilevanti" costituisce un obbligo di natura contrattuale la cui violazione rappresenta sicuramente una condotta antigiuridica, ma non non implica necessariamente lo sviamento del finanziamento dalla finalità prevista dalla legge.

Peraltro, nel caso di specie il pagamento più rilevante (di 1.883.751,28 euro) ha avuto quale proprio beneficiario proprio lo Stato e egli enti previdenziali pubblici, con la conseguenza che la relativa spesa non può considerarsi quale danno erariale.

Viceversa, i primi due pagamenti eseguiti da Kidiliz Group Italy S.r.l. dal conto corrente dedicato al finanziamento garantito dallo Stato, per complessivi 471.360,52 euro, risultano chiaramente destinati verso la Francia:

- in data 9 dicembre 2020 veniva disposto il pagamento per l'importo di

98.624,52 euro a favore di Clifford Chance Europe LLP, sul relativo conto francese, per i servizi legali prestati nel periodo dal 10 novembre al 3 dicembre 2020 in relazione a "Project Peter Pan";

- in data 10 dicembre 2020 veniva disposto il pagamento per l'importo di 372.736,00 euro a favore di KPMG S.A., sul relativo conto francese, per i servizi connessi al piano di dismissione e di preparazione all'avvio della procedura di fallimento, svolti o da svolgere nel periodo dicembre 2020 – anno 2021, anche in questo caso denominati "Project Peter Pan";

Di conseguenza, rispetto all'esborso complessivo dello Stato a BNL, pari a 1.997.064,35 euro, solo la somma di 471.360,52 euro costituisce danno erariale, in quanto corrispondente ai pagamenti distratti dalla finalità prevista dalla legge.

**7.** Infine, il Collegio reputa sussistente il nesso eziologico tra la condotta omissiva dolosa della Sig.ra Castiglioni ed il predetto danno erariale, in quanto la tempestiva informativa a BNL e SACE S.p.A. in merito all'assoggettamento di Kidiliz Group Italy S.r.l. alla procedura concorsuale di amministrazione controllata già in data 10 settembre 2020 avrebbe ragionevolmente permesso – secondo il criterio del "più probabile che non" – la dichiarazione della decadenza della società dal beneficio del termine e l'avvio della procedura nazionale secondaria di fallimento prima dell'esecuzione dei pagamenti contestati verso la Francia (successivi di circa 3 mesi rispetto al verificarsi di tale "evento rilevante").

**8.** Venendo alla quantificazione del danno erariale da porre a carico della convenuta Castiglioni, occorre svolgere due considerazioni.

In primo luogo, occorre considerare che il danno erariale complessivo risulta prodotto dal concorso di autonome condotte di più soggetti non citati nel presente giudizio, con la conseguente impossibilità di accertare in modo pieno il nesso causale tra le condotte dei singoli e la produzione del danno medesimo.

In particolare, il segmento finale produttivo del danno erariale – consistito nell'esecuzione dei due bonifici a favore delle società francesi sui conti localizzati in Francia nei giorni 9-10 dicembre 2020, per l'importo complessivo di 471.360,52 euro – risulta verificatosi quando il rapporto di servizio tra la Sig.ra Castiglioni e l'ente pubblico garante del finanziamento era già cessato.

In secondo luogo, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica omissiva della Sig.ra Castiglioni ed il danno erariale successivamente verificatosi risulta configurabile in termini meramente probabilistici, non essendovi la piena certezza che la tempestiva comunicazione dell'"evento rilevante" a BNL e a SACE S.p.A. avrebbe in ogni caso escluso l'esecuzione dei bonifici verso la Francia dal conto dedicato su disposizione degli organi della procedura francese.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Collegio ritiene di poter quantificare in via equitativa il danno erariale da porre a carico della convenuta Castiglioni, in misura di 200.000,00 euro.

**9.** Il carattere doloso della condotta della Sig.ra Castiglioni preclude la possibilità di esercizio del potere riduttivo.

**10.** In relazione a tutto quanto sopra, la domanda azionata dalla Procura Regionale merita un parziale accoglimento, limitatamente all'importo

di 200.000,00 euro, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale importo deve essere aumentato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'erogazione del contributo (30 maggio 2020) al deposito della presente sentenza.

Sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

**11.** In relazione al sequestro preventivo *ex* art. 321, comma 1, c.p.p. emesso dal GIP presso il Tribunale di Modena in data 19 giugno 2023 per l'importo complessivo di euro 2.368.313,82 nei confronti dei Sigg.ri Chen Xinsheng, Laura Castiglioni e Fabio Cancelliere, da applicare sui beni da individuare a cura del pubblico ministero penale nella fase esecutiva, il Collegio rileva che nel caso della conversione del sequestro preventivo medesimo in confisca, l'Amministrazione avrà cura di evitare in sede esecutiva ogni eventuale duplicazione risarcitoria a carico della Sig.ra Castiglioni.

La Corte EDU si è pronunciata recentemente in merito alla legittimità del cumulo tra la confisca disposta ai sensi dell'art. 322-*ter* c.p. ed il risarcimento del danno erariale (CEDU, 5.02.2026, Florio e Bassignana c. Italia).

In questa pronuncia, che chiarisce in radice i rapporti tra la confisca e il risarcimento del danno erariale, la Corte EDU ritiene che il cumulo tra i due istituti sia in aperta violazione con l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, che presidia la tutela della proprietà dei prevenuti, consentendo agli Stati aderenti di disciplinare l'uso dei beni privati in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il

pagamento di imposte, contributi o ammende. In tal senso, il cumulo tra confisca e condanna al risarcimento di un danno erariale realizza un'ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del condannato.

La Corte internazionale ha sostenuto la natura essenzialmente risarcitoria della confisca diretta o per equivalente quando sia limitata al profitto della violazione, per la sua funzione di ristabilire la situazione economica del reo riportandola alle condizioni in cui si trovava prima delle violazioni accertate penalmente.

In tal senso, la Corte EDU stigmatizza l'orientamento della Corte dei conti che vede nella confisca penale uno strumento con finalità diverse rispetto al risarcimento del danno erariale, sul presupposto che la confisca rappresenterebbe la privazione dei benefici economici conseguiti mediante la violazione delle norme penali, mentre il risarcimento del danno erariale avrebbe unicamente la funzione di consentire la riparazione del pregiudizio economico patito dall'amministrazione pubblica.

L'interpretazione normativa che proviene dalla menzionata decisione della Corte internazionale consente di affermare che la confisca ha una duplice natura, punitiva e riparativa, e che quindi vanno decurtate, nel giudizio contabile, le somme confiscate in sede penale dalla liquidazione del danno patrimoniale, onde evitare la violazione del principio del *ne bis in idem* qualora la sommatoria tra l'importo confiscato e quello liquidato dalla Corte dei conti, come danno emergente, risulti superiore al danno effettivo patito dalla pubblica amministrazione danneggiata.

Con riferimento all'art. 104-*bis*, comma 1-*sexies* disp. att. c.p.p. ("*In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno*"), la Suprema Corte ha sancito che nei casi di confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno (Cass. pen. n. 26093/2026), e pertanto detta disposizione, quale norma di chiusura del sistema, garantisce la possibilità di consentire il trasferimento della somma confiscata dallo Stato alla singola amministrazione danneggiata.

Ne consegue che nel caso della conversione del sequestro preventivo medesimo in confisca spetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze (o SACE S.p.A., in forza della delega *ex lege* prevista dall'art. 1, comma 5, d.l. n. 23/2020) promuovere nelle forme ordinarie l'azione per l'attribuzione della somma confiscata nei limiti del danno patrimoniale liquidato in questa sede dal Collegio.

**12.** Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,

**ACCOGLIE PARZIALMENTE**

la domanda attorea come da motivazione, e, per l'effetto,

**CONDANNA**

**Laura CASTIGLIONI**, al pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'importo complessivo di **euro**

**200.000,00**, oltre alla rivalutazione monetaria dal 30 maggio 2020 fino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2026.

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Khelena NIKIFARAVA | Vittorio RAELI |
| *(f.to digitalmente)* | *(f.to digitalmente)* |

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2026.

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

*(f.to digitalmente)*